

CXIª SEDUTA

SABATO 26 MARZO 1938 - Anno XVI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	3714
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38 » (2097). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3724
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, concernente provvedimenti a favore dell'Opera Nazionale Combattenti » (2098). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3724
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici » (2099). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3724
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli » (2100). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3724
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, riguardante la proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, relativo all'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti » (2101). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3725
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133, recante proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito » (2102). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3725
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampliamento dell'organico della		
Milizia nazionale della strada e la modificazione degli articoli 60 e 87 del regolamento della specialità » (2103). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3725
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257, recante proroga delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ad opere per i servizi della Regia aeronautica » (2104). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3725
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito » (2105). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3726
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che reca aggiunte alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito » (2106). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3726
(Discussione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale » (2112). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3726
MORI		3730
PRAMPOLINI		3732
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (2121). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3734
CAMPOLONGO		3735
GIAMPIETRO		3741
COGLIOLO		3747
PRESIDENTE		3749
(Presentazione)		3714
(Seguito della discussione):		
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938-XVI al 30 giu-		

« gno 1939-XVII » (2108). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3715
TODARO	3715
VERSARI	3717
CAMERINI	3718
BACCELLI, <i>relatore</i>	3718
BOTTAI, <i>ministro dell'educazione nazionale</i>	3718
Relazioni:	
(Presentazione)	3714
Uffici:	
(Riunione)	3714
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	3750

La seduta è aperta alle ore 16.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Belfanti per giorni 3; D'Achiardi per giorni 1; Gasparini Jacopo per giorni 15; Gazzera per giorni 8; Gigante per giorni 3; Marescalchi per un giorno; Messedaglia per giorni 8; Mosconi per giorni 4; Sitta per giorni 3; Tallarigo per un giorno; Tournon per giorni 3; Valagussa per un giorno.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

DI DONATO, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Ministro dell'Africa Italiana:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Perducchi, pioniere africano (2211).

Dal Ministro delle finanze:

Costituzione di un'azienda autonoma per la Villa Nazionale di Stra (2212).

Garanzia di cambio sulle operazioni di credito concluse dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero (2213).

Dal Ministro degli scambi e le valute:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni

relative al trattamento economico per il personale addetto agli Uffici commerciali all'estero (2222).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute (2223).

RELAZIONE.

Della Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2169, recante norme per la disciplina del commercio dello zafferano (2125). — *Rel. VALAGUSSA.*

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che lunedì 28 corrente, alle ore 15,30, si riuniranno gli Uffici per esaminare i disegni di legge compresi nel seguente ordine del giorno:

Estensione agli ufficiali giudiziari di disposizioni riguardanti gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (2169). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali (2170). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Norme per regolare il cumulo di stipendi e pensioni a carico dello Stato (2171). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Concessione di un nuovo termine agli ex-combattenti per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti (2173). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali di complemento e di quelli della riserva provenienti dal complemento (2191). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Nuove disposizioni sul reclutamento del personale d'ordine per il ruolo dell'Amministrazione centrale della guerra (2192). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conferimento dell'autonomia amministrativa agli autogruppi delle divisioni motorizzate del Regio esercito (2193). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Istituzione del « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse (2195). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Esonero dal pagamento di qualsiasi diritto erariale all'alcole carburante ottenuto da sorgo durante la campagna 1938-39 (2196). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Costituzione del Consiglio Centrale delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato (2197);

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MARZO 1938

Approvazione della convenzione per la concessione dell'esercizio delle Regie Terme di Roncegno, Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato (2198);

Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi (2199). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti in materia di mutui della Cassa depositi e prestiti (2202). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Approvazione del contratto in data 3 luglio 1937 relativo a dilazione di pagamento del residuo debito del Comune di Viareggio verso lo Stato in lire 377.733,18 per vendita arenile demaniale (2203). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Approvazione del contratto 13 maggio 1937-XV, concernente cessione al Comune di Milano delle due caserme demaniali « Villata » e « Manara » (2204). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Approvazione del contratto 16 novembre 1937 - Anno XVI, riguardante la vendita alla Società anonima orbetellese bonifiche, in deroga all'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 novembre 1927, n. 2461, dell'immobile detto « Torre Avvoltore » in Monte Argentario, d'importante interesse storico ed artistico » (2205). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazione della composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra (2206). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Attribuzione al nucleo familiare degli ex-combattenti del beneficio delle polizze gratuite miste di assicurazione (2207). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazioni alla legge 31 dicembre 1934 XIII, n. 2150, contenente norme sull'istruzione premilitare (2208). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Ordinamento dei Monti di credito su pegno (2209). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Obbligo per i datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori dipendenti il salario normale giornaliero, ancorchè non vi sia prestazione d'opera, nelle ricorrenze del Natale di Roma, della Fondazione dell'Impero, della Marcia su Roma e dell'Anniversario della Vittoria (2210). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Costituzione di una azienda autonoma per la Villa Nazionale di Stra (2212);

Garanzia di cambio sulle operazioni di credito concluse dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero (2213).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (N. 2108). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

L'PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII ».

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Onorevoli Colleghi, l'ampia discussione di ieri su questo Bilancio, pur avendo toccato i punti sui quali mi ero proposto d'interloquire, non mi ha del tutto tagliato la strada.

Il modesto mio contributo vuol giungere soprattutto alla scuola media e alla scuola elementare e sfiorare appena l'istruzione superiore agraria, nel suo sbocco alle applicazioni cui l'agronomo è chiamato. Ed è principalmente contributo di esperienza altrui e d'osservazione corrente sulle scuole di vario ordine e grado del nostro Paese.

Colpisce nella scuola media, e preoccupa, la forte pressione della scolaresca sull'istituto classico ed il corrispondente spopolamento della scuola professionale e tecnica, la quale meglio si adegua alla grande maggioranza dei giovani che imprendono gli studi.

A giudizio di competenti, questo spopolamento sarebbe per molta parte da attribuire al fatto che alla scuola professionale e tecnica si è chiusa la via degli studi superiori. Essendo troppo presto per decidere all'uscita dalla scuola elementare, troppe famiglie sono indotte a preferire l'istituto classico, la scuola giustamente presentata dal Ministro come « unica », che apre le porte a tutto lo scibile.

Ed ecco l'affollarsi del Ginnasio e del Liceo — eppoi l'inquinamento dell'Università — sotto questa onda di gioventù male orientata anche da quella umana tendenza dei genitori a sopravvalutare le possibilità intellettuali dei propri figli. Nel settore professionale e tecnico la popolazione scolastica resta pertanto molto al disotto dei presumibili bisogni nazionali e imperiali del Paese in relazione alle più modeste attività dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Nell'annata in corso, i Regi istituti commerciali e per geometri non hanno che 63.613 iscritti, accanto ai 266.796 dei Regi istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale. Estremamente contratta è la iscrizione pel conseguimento del diploma di geometra: professionista, questo, che viene abilitato a fare lo stimatore di beni rustici, in concorrenza col perito agrario e lo stesso agronomo, e l'assistente ingegnere, in un campo non certo vasto di lavoro.

Di questo stato non soddisfacente di cose si occupano e preoccupano i più solerti del corpo insegnante degli istituti tecnici, che vorrebbero vederli più popolati.

Premesso che negli studi tecnici non mancano

una base umanistica ed un sufficiente sviluppo di cultura letteraria, si domanda:

1° che gli abilitati dell'istituto commerciale vengano ammessi ai corsi per la laurea nelle lingue e letterature moderne;

2° che i geometri vengano ammessi — come lo erano per l'addietro — alle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria, ed anche alla Facoltà di scienze naturali e alla scuola di chimica industriale;

3° che gli uni e gli altri abbiano anche accesso alle Accademie militari.

Una lunga esperienza personale mi autorizza ad affermare che ottima prova hanno sempre fatto i geometri negli studi superiori agrari, e sono lieto di poter aggiungere che entrarono come geometri nella facoltà agraria non pochi degli agronomi che trovansi oggi al comando di importanti aziende rurali, o coprono posti eminenti nelle gerarchie agricole, nella sperimentazione e nell'insegnamento agronomico. Cordialmente e fervidamente mi associo pertanto alle suesposte domande.

Quell'apertura in alto — verso lo sbocco universitario — viene quasi concordemente invocata, dai più autorizzati a farlo, per un ritorno all'equilibrio fra i due opposti gruppi di scuole medie. Le provvide soste della scuola professionale e tecnica toglierebbero ogni ragione di esitanza nel primo avviamento; e consentirebbero una ripetuta filtrazione della scolaresca, di cui agli studi superiori non arriverebbe che la parte minima e veramente « eletta ».

Relativamente alla scuola elementare, associandomi al giusto elogio del chiaro relatore del bilancio, mi permetto invocare un particolare interessamento di S. E. il Ministro per le scuole rurali: modesto gruppo di scuole di campagna (poco più di 7.000 nel complesso di 129.000) veramente ammirabile per le alte sue benemerenzze anche politiche e sociali.

La bella relazione del camerata Baçeelli informa che queste scuole sono ora sotto il patronato dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta nella Venezia Giulia e Tridentina; e nel restante territorio del Regno — passate ultimamente dall'Opera Balilla alla Gioventù Italiana del Littorio — sono amministrate da un Regio Commissario straordinario. Aggiunge che è attualmente allo studio il loro assetto definitivo.

Oso pregarvi, onorevole Ministro, di far prendere nella massima considerazione in tale studio la memoria pubblicata negli « Annali della Istruzione elementare » (dicembre 1937-XVI) da un valoroso funzionario, che spiacemi di non conoscere personalmente, del vostro Dicastero. È un Ispettore centrale che mostra in quella nota di aver vissuto e di vivere intensamente la passione delle scuole rurali; di veder chiare le alte finalità delle medesime anche in relazione al grave problema della tendenza della gente di campagna all'urbanesimo; di ben conoscere bisogni e aspirazioni dei giovani che frequentano quelle scuole.

Una volta usciti dalla scuola rurale, essi non avranno — nella grande loro maggioranza — altra istruzione; dovrebbero pertanto ivi trovare continuo e ricco alimento allo sviluppo di quello spirito rurale che avvince fortemente alla campagna.

Il fondamentale indirizzo dell'insegnamento nella scuola elementare viene così incisivamente definito dal nostro Relatore: essa deve « tendere a impartire insegnamenti pratici, che preludano all'avviamento professionale e orientino gli alunni verso quella mentalità di lavoro che dovrà poi informare la loro vita ».

Benissimo detto!... Che « preludano » all'avviamento, e non pretendano di avviare alla professione. Epperò, nel caso specifico, nozioni fondamentali, elementarissime, sulla struttura e la vita di piante coltivate e animali domestici, piuttosto che regole di tecnica agricola e di zootecnia; fondo e colore quanto più possibile rurali anche nell'insegnamento di materie del tutto estranee alla terra coltivata e alla vita.

Non poco gioveranno queste nozioni, per sé stesse, agli allievi che, adulti, saranno divenuti semplici lavoratori della terra, in relazione all'attuale loro fatica, e renderanno più agevole la comprensione delle « novità » divulgate dalla propaganda agraria orale e scritta. Le nozioni medesime spianeranno anche la via agli altri allievi che dalla scuola rurale saranno passati a quella d'avviamento professionale agricolo.

Dirò ora brevemente della preparazione del maestro di queste scuole rurali e delle tantissime altre che sarebbe molto utile ruralizzare in tutta la campagna del nostro Paese, appena fuori dei centri propriamente cittadini.

Escluderei una eventuale ripresa di quello sparuto insegnamento agrario che ingombra in passato gli istituti magistrali, e non penserei per mio conto ad una speciale e più robusta cattedra di agraria. Più opportuno parrebbe reclutare i professori di scienze naturali indistintamente fra i laureati in scienze ed i laureati in agraria degli Atenei che hanno le due Facoltà, dopo aver disposto un appropriato scambio di corsi aggiuntivi per gli iscritti all'una e all'altra di esse.

Questi professori — almeno all'inizio della carriera — verrebbero assegnati alle sedi secondarie (escluse quindi le maggiori città) in cui l'Istituto magistrale ha più immediato contatto col mondo agricolo. E la speciale loro preparazione consentirebbe d'inserire nella lezione di scienze naturali quelle poche nozioni agronomiche e zootecniche destinate ad abilitare il maestro all'insegnamento suindicato — di carattere « introduttivo » — nella scuola elementare a prevalente od esclusiva popolazione campagnola.

Per la istruzione superiore agraria aderisco anzitutto alla proposta dell'illustre camerata Pende relativa ad un esame d'ammissione alle singole Facoltà, in luogo dell'attuale esame di Stato di maturità classica e tecnica; il che approfondirebbe

la selezione degli allievi del corso tecnico che aspirano agli studi universitari.

Mi permetto poi di ricordare a S. E. il Ministro Bottai il voto che da oltre mezzo secolo docenti e studenti di agraria vanno ripetendo per la divisione della Facoltà in due distinte sezioni: una di agronomia, a prevalente contenuto biologico, per la preparazione dei direttori di grandi aziende, degli insegnanti e sperimentatori; l'altra di ingegneria rurale — che potrebbe anche aver sede nel Politecnico delle Università che hanno la Facoltà di agraria — destinata a preparare gli ingegneri agrari liberi professionisti.

Particolarmente per questi ultimi l'esame di Stato conserverebbe una vera importanza pratica, potendo nell'altro caso essere sostituito dagli esami di concorso ai posti d'attività negli altri settori testè indicati. E dovrebbe essere comunque regolato in modo da consentire un positivo accertamento del valore professionale dei giovani laureati. I quali, anzichè chiamati — come ora — a ripetere davanti ad altra Commissione qualcheduno dei troppi esami speciali già sostenuti nella scuola d'origine, dovrebbero essere sottoposti a più significanti prove su materie d'applicazione, dopo almeno un anno di effettivo soddisfacente esercizio dell'applicazione stessa. (*Applausi*).

VERSARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERSARI. Nella perspicace, dotta ed esauriente relazione dell'illustre collega Baccelli, ha richiamato la mia attenzione specialmente un brano nel quale si accenna alla riforma attuata nel campo didattico, con la approvazione degli elenchi delle discipline fondamentali e complementari per ogni tipo di laurea e di diploma.

Mentre ivi è detto che si deve tenere presente che il continuo progresso degli studi ed il formarsi di nuove discipline non possono non avere influito nel campo didattico dando a queste ultime il dovuto risalto e il posto che loro spetta nei quadri particolari dell'insegnamento superiore, si aggiunge però che in questo frattempo si sono raccolte informazioni e proposte giunte dalle autorità accademiche, dalle organizzazioni sindacali e da singoli studiosi, e si sono avviati studi per un ulteriore perfezionamento dell'attuale ordinamento didattico nelle varie facoltà.

Sono appunto questi studi quelli che mi forniscono l'opportunità di parlare.

L'argomento potrà, ad un esame superficiale, apparire di secondaria importanza, ma quando si sappia che di esso si sono occupate, si può dire, tutte le Facoltà mediche delle Università italiane con voti unanimi rivolti a Sua Eccellenza il Ministro dell'Educazione nazionale, bisogna riconoscere che si sia giudicato opportuno e doveroso, nell'interesse non solo della coltura, ma principalmente della preparazione professionale dei futuri medici e chirurghi, far risaltare una deficienza verificatasi nell'ordinamento degli studi anatomici.

L'anatomia umana topografica, che ha avuto in

Italia la sua culla nel XIV secolo, e che nei secoli successivi, e fino ai nostri giorni, ha avuto cultori illustri non solo nel nostro Paese, ma anche in Francia, nel Belgio, in Inghilterra ed in Germania, è sparita nella recente attuata riforma didattica dal novero delle discipline fondamentali non solo, ma anche da quelle complementari. Questa anatomia, che viene anche chiamata col nome di anatomia medico-chirurgica od anche di anatomia applicata, è quella branca dell'anatomia umana che studia specialmente i rapporti degli organi fra loro e colla superficie esterna del corpo, e che prepara quindi i nostri studenti alle semeiotiche ed alle cliniche medica e chirurgica.

Si è sostenuto da taluni, ed anche in una circolare ministeriale di circa 4 anni or sono, che la così detta anatomia chirurgica possa sostituire l'anatomia topografica. È una interpretazione errata in quanto si è dimenticato che quest'ultima occupa un campo molto più vasto perchè, mentre l'anatomia chirurgica prende di mira le sole applicazioni chirurgiche svolgendole in servizio della medicina operativa o meglio della tecnica delle operazioni chirurgiche, la topografica è una scienza applicata indirizzata in pari tempo al chirurgo ed al medico, al quale ultimo viene costantemente in aiuto per lumeggiare e formulare la diagnosi servendosi anche di nozioni fisiologiche ed embriologiche.

E la lacuna diventa ad ogni modo ancora più grande quando si pensi che l'anatomia chirurgica ed il corso di operazioni, al quale essa è così strettamente legata che diversamente non avrebbe ragione di esistere come corpo di dottrina a sè stante, è stata collocata fra le materie complementari, ossia fra quelle nelle quali lo studente può anche, se lo vuole, non sostenere l'esame!

Io prego quindi Voi, onorevole Ministro della educazione nazionale, di accogliere benevolmente il voto rivoltovi dalle Facoltà mediche, sottoponendo di nuovo al parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale le considerazioni fatte dalle singole Facoltà, poichè è un errore il credere che per fare più largo posto a discipline già esistenti od a nuove, che non investono fino a divenire indispensabili la preparazione culturale e professionale del medico generico, sia necessario arrecare gravi mutilazioni a materie fondamentali.

L'anatomia umana, per quanto antichissima e portata senza discussione sugli altari, subisce ora nel nostro Paese qualche tentativo di abbassamento del suo rango, anche perchè nello stesso Consiglio superiore non vi è da lunghi anni un solo suo rappresentante.

Gli assenti hanno pur troppo quasi sempre torto; ma io posso proclamare altamente che l'anatomia umana, che si va avviando verso un indirizzo morfologico-biochimico-funzionale con un unico criterio applicativo, ossia medico-chirurgico, non è, come alcuni vorrebbero, ridotta ad un catalogo di cose morte.

L'anatomia topografica specialmente, avvalen-

dosi dei grandi progressi della radiografia e della radioscopia, ci rivela la morfologia dei visceri e delle regioni del nostro corpo sotto un aspetto, una forma e dei colori che la vita sola sa loro conferire. Nessuna altra disciplina è altrettanto palpitante ed in progressiva evoluzione ed indispensabile ad ogni branca medico-chirurgica, quando la si concepisca, come ora si tende a fare in Italia ed anche all'estero, non già come esclusiva anatomia del cadavere, ma bensì come anatomia dell'uomo vivente e sano (*Applausi*).

CAMERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Onorevoli Colleghi, mi limito a brevi e modeste osservazioni rivolte all'onorevole Ministro sulla scuola media che, indubbiamente, è la più importante poichè ivi si forma la base dell'istruzione e si plasma il carattere della gioventù. Perciò essa esige un insegnamento completo, direi quasi perfetto.

Grande lode va resa al Governo fascista per quanto ha fatto per la scuola primaria, e mi riferisco a tutto quello che ieri tanto bene disse l'illustre collega senatore Leicht, perchè in realtà si è verificata una trasformazione integrale, con tutti i mezzi, di istruzione e anche di assistenza. Però la scuola media presenta qualche falla, sebbene, debbo dire, che vi ha una condizione di fatto forse non facilmente superabile. Intendo riferirmi alla deficienza dei professori di ruolo. Non so se questo debba attribuirsi alla limitazione dei concorsi pel numero dei posti, minore di quelli che occorrerebbero, o da diserzioni da essi di possibili concorrenti forse per ragioni economiche, di cui non è il caso ora di parlare. Ma la realtà è che all'apertura delle scuole molte cattedre in tutti gli istituti sono deserte. E allora si provvede a supplenze con elemento, diciamo così, avventizio, quasi improvvisato, dalle autorità locali e pur troppo si vedono, così, incaricate dell'insegnamento persone le quali per mancanza di titoli, non danno garanzia di competenza ed, anche meno, di pratica ed autorità. L'inconveniente è evidente e ne deriva che l'istruzione grandemente ne patisce. Inoltre vien meno talvolta anche la garanzia di continuità, in quanto che l'insegnante supplente, che non ha assunto impegno assoluto, ove trovi una migliore collocazione, può piantare la scuola, la quale passa così ad un altro supplente che a sua volta probabilmente varrà meno del primo.

In conclusione si ha una condizione quanto mai precaria. E poi vi è da aggiungere che la deficienza d'insegnanti obbliga a tener nelle aule un eccessivo numero di scolari, e ciò a danno dell'istruzione e anche dell'igiene.

A me sembra che queste condizioni di fatto meritino grande considerazione.

Un altro inconveniente è quello, verificatosi almeno fino a qualche tempo fa, che i concorsi sono indetti con ritardo, in rapporto al tempo dell'apertura delle scuole, in modo che essi ven-

gono espletati e decisi quando già si è provveduto alle supplenze ed allora, sostituendosi ai supplenti, gli insegnanti divenuti di ruolo e nominati in corso di anno scolastico si verifica la deplorabile condizione del cambiamento di metodo ed anche della minorata conoscenza degli studenti, che è la più delicata condizione per l'educazione del carattere. Adunque ai rilevati gravi inconvenienti è necessario riparare nel senso che i concorsi sieno completi e tempestivi.

Io non ho inteso di fare una raccomandazione perchè sarebbe stata superflua, mentre il nostro Ministro, nella sua nota competenza e nella immanchevole sua dinamica giovanile attività, sa ben vedere e provvedere. Le mie parole hanno solo il significato di un anticipato convincimento e compiacimento perchè quello che io ho espresso, come necessità attuale della scuola media, sarà certamente fatto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore e all'onorevole Ministro.

BACCELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *relatore*. Esprimo ai colleghi e camerati il ringraziamento della Commissione di finanza per il benevolo giudizio che hanno portato sull'opera sua; l'ampiezza della relazione mi dispensa da ulteriori parole.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*. Onorevoli Senatori, debbo anzitutto rivolgermi il mio più cordiale ringraziamento per il contributo preciso, organico, acuto, di idee e di proposte, che, con la vostra discussione, avete ancora una volta portato ai problemi della scuola in ispecie, della cultura nazionale in genere, che ha nella scuola il suo centro ordinativo e propulsivo.

La relazione del senatore Baccelli, gli otto discorsi da voi pronunciati, ci danno, nel loro insieme, un quadro compiuto delle condizioni della scuola italiana nell'attuale momento. Della scuola, dico, perchè anche i temi, che non hanno un contenuto propriamente o strettamente scolastico, sono compresi in quella vasta sfera della formazione umana, cui la scuola presiede, strumento non esclusivo, ma comprensivo. Voglio dire, e riaffermare, che la tradizione che ricollega al bilancio della scuola le arti, per esempio, le biblioteche ed i grandi enti della cultura nazionale, quali le Accademie, non ha valore meramente amministrativo, ma politico. Riattesta, cioè, in un Paese e in un Regime unitari, l'unità del problema educativo dalla scuola alle più libere ed alte espressioni dell'arte e della scienza.

Del quadro da voi descritto toccherò solo alcuni punti; non tutti. Toccherò quelli, che hanno maggiore attinenza con l'azione, da me e dagli organi da me dipendenti intrapresa. Tralascierò

quegli argomenti, che o sono ovvii e non hanno bisogno di essere ancora approfonditi, o si riferiscono a problemi, per i quali assicurazioni eventuali non potrebbero essere che premature, non fondate cioè sui fatti o almeno su possibili prossime attuazioni. Siamo, nella scuola italiana, alla fine d'un lungo periodo, quasi biennale, di raccoglimento, di riordinamento, di ricognizione degli istituti e delle leggi. Io ho il dovere di non sollevare e di non porre, se non i problemi che è utile sollevare. Utile, cioè, tempestivo.

Della relazione del senatore Baccelli mi sia concesso notare ed elogiare l'impostazione metodica. Egli, nella sua prosa chiara e lucida, ci ha rilevato, in ogni sua giuntura, il sistema generale dei nostri studi e d'ogni singolo loro ramo. Basterebbe ricordare, per non parlar d'altro, di quel suo capitolo, che, trattando della scuola elementare, fissa i valori di questo ramo della pubblica istruzione in modo veramente esemplare. Ma di una cosa soprattutto gli sono grato: di avere accordato, al principio del suo lavoro, la sua attenzione al decreto del novembre 1937, che fissa le attribuzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Poichè questo Ministero non aveva, per così dire, la sua carta statutaria; quella, cioè, che ne fissa, in modo preciso, le attribuzioni e le competenze. E se questo fu piccolo inconveniente, anzi irrilevante, prima del 1926, cominciò a diventare più avvertito quando, dal 1926, si mutò la denominazione del Ministero da istruzione pubblica in educazione nazionale e gli si diede l'alta sovrintendenza sull'Opera Nazionale Balilla. Dal 1926 ad oggi, sul vasto terreno dell'educazione nazionale altri enti, altri organismi eran venuti a porsi, i quali rendevano necessario, con la loro attività, di delimitare chiaramente le competenze del Ministero dell'educazione nazionale. Bisognava definire, in modo preciso e definitivo, i rapporti con le altre Amministrazioni, che hanno attinenza comunque ai problemi dell'educazione: col Partito Nazionale Fascista, che, attraverso le organizzazioni giovanili, svolge sullo stesso terreno scolastico opera importantissima, con l'educazione fisica e l'assistenza scolastica; col Ministero della cultura popolare, che, con la sua opera di propaganda all'interno ed all'estero, tocca spesso i confini e le competenze della scuola; coi Ministeri degli esteri e dell'Africa Italiana, che, nella loro organizzazione scolastica all'estero e nei nostri possedimenti, si avvalgono dell'opera della amministrazione scolastica, come di quella di organo tecnico a ciò naturalmente qualificato.

La definizione è, ormai, precisa. L'aver stabilito rapporti bene individuati ci consente di attivare la collaborazione più viva fra tutte queste organizzazioni e amministrazioni sul terreno dell'educazione nazionale. Particolarmente importanti sono i rapporti fra la scuola e gli organi politici, che fanno capo al Partito; in specie per quel che si attiene all'ordinamento giovanile. Ho

già avuto occasione di parlarne. Noi tendiamo, attraverso l'applicazione metodica, graduale e sperimentale dell'orario unico nelle scuole, a dividere la giornata dei giovanetti e dei fanciulli, in modo che spetti la mattina alla scuola e il pomeriggio alle organizzazioni giovanili.

Poichè parlo di questo decreto, mi sia consentito di assicurare, subito, il senatore Leicht che, del delicato problema da lui ieri prospettato, del modo, cioè, di pronunciare l'italiano nelle nostre scuole, sia elementari che medie, da parte degli insegnanti, il Ministero si è preoccupato e si preoccupa. Fra le sue attribuzioni vi è anche quella di difendere il nostro patrimonio linguistico. È, dunque, naturale, che questo patrimonio sia, anzitutto, difeso nella pronuncia viva di quanti hanno ufficio d'insegnare. Alla Accademia d'Italia è stato affidato il compito, attraverso un centro di consultazione sulla lingua italiana, collegato con gli uffici che presiedono allo studio del nuovo vocabolario, di fornire agli italiani desiderosi di conservare la purezza della loro lingua — e, certamente, lo sono tutti — consigli sulla formazione di parole nuove, che occorrono per affrontare e definire problemi e concetti nuovi. Questo stesso centro ha iniziato, in accordo con l'Eiar, una serie di conversazioni, che mirano, appunto, a sollevare e diffondere un interesse sempre più vivo per i problemi della lingua. Io penso che, nell'anno prossimo, potremo, d'accordo con l'Accademia e con questo suo centro, promuovere delle conversazioni dirette ai maestri e ai professori, proprio per contribuire all'unificazione della pronuncia.

Lo stesso senatore Leicht, nel suo discorso di ieri, ha accennato ai Provveditori agli studi. È noto che il decreto-legge del 9 marzo 1936 ha trasformato la giurisdizione del Provveditore agli studi da regionale in provinciale. Bisogna dire che non tutti, nel primo momento, hanno gradito questa trasformazione; e non tutti l'hanno apprezzata nel suo giusto valore. Io debbo dichiarare, a due anni di distanza, che tra le riforme attuate dal mio predecessore, questa mi sembra veramente una delle più indovinate e delle più utili. Nella provincia, che è l'unità di misura amministrativa, dal Regime avvalorata nella sua struttura funzionale, la scuola doveva avere il suo « capo ». Era necessario porre, accanto agli altri capi delle amministrazioni provinciali, anche un capo responsabile della scuola. È solamente attraverso il Provveditore provinciale che l'amministrazione scolastica può, dal centro, ripartire e distribuire armonicamente la sua azione nelle varie provincie; è solo attraverso un capo presente nella provincia che questa azione può decentrarsi armonicamente nei vari istituti. D'altra parte, è solo con dei Provveditori responsabili della loro provincia, chiamati periodicamente a rapporto, che il Ministro può toccare, quasi materialmente, vorrei dire, il polso della scuola. Il Capo del Governo, quando ha ricevuto per la prima volta, poco più di un anno fa, i Provvedi-

tori agli studi, ebbe a darne una definizione, che costituisce per loro ragione di impegno. « Voi siete » Egli disse loro « i prefetti della scuola ». Degli uomini, cioè, a cui tutta la scuola fa capo in ogni ordine e grado. In ogni ordine e grado, sottolineo, perchè tutti siamo abituati, forse gli stessi provveditori sono ancora abituati, a pensare la funzione del Provveditore, soprattutto in ordine alla scuola elementare; mentre essa deve volgersi a tutti i settori scolastici, investendo in modo particolare quello della scuola media. Provveditore, quindi, di tutta la scuola, che promuove l'azione scolastica secondo le caratteristiche delle varie provincie e incoraggia l'iniziativa delle autorità dipendenti. Come il Ministro convoca a rapporto i Provveditori, i Provveditori convocano a rapporto gli Ispettori e i Direttori didattici, per ravvivare quella passione, senza la quale la scuola non potrebbe vivere e raggiungere le sue alte finalità.

Voglio dirvi che, attualmente, le norme, che regolano la funzione del Provveditore sono o sparse in varie leggi o ancora incerte, non ben delineate. Io ho disposto che si prepari una legge sui Provveditori, che ne definisca chiaramente la figura e ne delimiti le funzioni. In quanto agli uomini, ve ne darò un giudizio franco ed esplicito. Si tratta di un corpo di funzionari di varia origine e formazione. Vi sono, ancora, gli antichi esperti provveditori regionali, trasformati in provinciali. Accanto a loro, vi sono uomini reclutati dalla scuola, che vengono dalle presidenze degli Istituti medi; vi sono, poi, dei giovanissimi, reclute degli ultimi bandi, presi talvolta dalla libera vita del giornalismo, della letteratura e dell'arte. Corpo, quindi, variamente formato, che, per la conoscenza diretta che io ne ho presa, rivela, nel suo complesso, un'altissima capacità, un vivissimo senso della propria funzione e del proprio dovere.

Queste dichiarazioni sui Provveditori mi portano, senz'altro, ai problemi scolastici, che voi, nella vostra relazione e nei vostri discorsi, avete a fondo trattato. Di essi ho avuto recente occasione di parlare. Mi limiterò, quindi, a raccogliere certi motivi, che mi sono stati prospettati da taluni di voi. Non ho bisogno di riparlare delle condizioni della scuola elementare italiana, poichè, come or ora dicevo, il vostro relatore ce ne ha data una rappresentazione completa. Assicuro il senatore Josa che quel problema, cui egli ieri accennava, della maggiore e più profonda, più organica, connessione della scuola di avviamento professionale con la scuola elementare, è stato non solo posto da me, ma avviato, ormai, a soluzione. Penso anch'io che la scuola di avviamento si sia deformata, e che, sul piano inclinato dell'aspirazione verso la scuola media, abbia perduto le sue vive e rudi caratteristiche di scuola del popolo, di scuola per il popolo. Noi la riacosteremo alla scuola elementare. Ne faremo, insieme alla scuola elementare, la scuola delle

classi popolari, la grande scuola di massa, in cui gran parte dei giovani italiani debbono trovare soddisfazione alle loro esigenze professionali e culturali, senza andare a cullare fallaci illusioni nei settori delle scuole medie. (*Approvazioni*). Assicuro il Senato, poichè ne tenni, qui, l'anno scorso, parola, che il Testo Unico delle leggi sulla scuola elementare è ormai pressochè compiuto. Avrò occasione presto di presentarlo alla vostra approvazione.

Ma veniamo alla scuola media, sia pure fuggacemente. È qui, che la discussione batte in pieno, sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento, sia nel Paese, nella stampa tecnica e nella stampa politica. Vi batte in pieno, poichè è il tema centrale e determinante di tutta la nostra organizzazione scolastica.

Non rinnoverò le mie dichiarazioni recentissime: nessuna riforma dall'esterno, ma riforme dall'interno della scuola; ossia, solo quelle, che rispondono ad esigenze reali, vissute, della scuola. C'è indubbiamente una crisi, non ho esitato a dichiararlo apertamente, della scuola media italiana; ma è, intendiamoci, una crisi di trasformazione, non una crisi di decadenza. Gli studi classici, gli studi tecnici, gli studi scientifici nel settore medio vivono l'uno accanto all'altro, senza una chiara determinazione dei loro rapporti; dei rapporti, cioè, tra di loro e con le esigenze culturali e professionali del Paese. Noi tutti sentiamo che c'è, ormai, nella scuola, non solo nella scuola italiana, ma in tutti i Paesi del mondo, un problema non nuovo in sè, ma che s'impone in modo nuovo alla nostra attenzione. Esso traspare da ogni discorso. Traspariva dal discorso, or ora pronunziato dall'onorevole senatore Todaro, che si preoccupava del grave squilibrio tra gli iscritti ai rami classici e ai rami tecnici e professionali dell'insegnamento. Traspariva dal discorso dell'onorevole senatore Josa, quando, nella sua duplice esperienza di studioso e di pratico di cose agricole, tracciava un quadro dell'organizzazione degli studi agrari in Italia. Notava egli la sproporzione tra licenziati delle scuole tecniche agrarie e le effettive possibilità di occupazione. Ebbene, se noi trasferissimo il nostro esame in qualsiasi altro settore degli studi medi tecnici e negli stessi studi medi classici, scientifici e magistrali, dovremmo notare la stessa sproporzione. C'è, dunque, qualche cosa, che non va. Attraverso questa sensazione di sfasamento tra la scuola e la vita reale del Paese, sentiamo che si pone, nella coscienza di quanti amano la scuola e credono nella sua funzione, il problema dell'orientamento. Ne ha parlato, ieri, qui, con raro equilibrio, che gli viene dalla sua responsabilità di studioso, il senatore Pende. Con raro equilibrio, dico, perchè anche qui, come per tutti i problemi di questo mondo, in specie per i problemi nuovi, non mancano i fanatici. Non mancano, cioè, coloro, i quali credono che unico, prevalente scopo della scuola dovrebbe essere quello di orientare professionalmente i giovani. Costoro non si perireb-

bero di trasformare un organo, che deve, soprattutto, educare, in una specie di ufficio di collocamento. (*Approvazioni*). Non mancano i fanatici, ma a questi ricordiamo che compito della scuola è quello di formare. Formare l'uomo intero; ma, in esso, rendere consapevoli, individuare, portare a maturazione certe particolari attitudini; e coltivarle, approfondirle, non in una gretta e troppo anticipata specializzazione, ma nella totalità dell'uomo, nell'interezza della sua coscienza. In questo senso, « formare » già significa « orientare »; e « orientare » non è altro che « formare ». Si tratta, dunque, di determinare il punto di incontro di queste due convergenti necessità. A questo tendono i nostri studi, dei quali però sarebbe prematura qualsiasi anticipazione.

Mi sia, soltanto, permesso di osservare al senatore Pende che, in questo problema della scuola media, in questo specifico problema dell'orientamento dei giovani, io darei alla famiglia un più largo posto di quello che egli, almeno mi è sembrato, non voglia accordare. (*Vivi applausi*).

La scuola è, in un certo senso, mi si permetta questa espressione, un organismo a quattro dimensioni: la scolaresca, il corpo insegnante, la famiglia, l'organizzazione politico-sociale, in cui il giovane vive fin dalla sua fanciullezza. Alla famiglia bisogna cercare di mantenere la sua funzione educativa, proprio della ricerca delle attitudini dei giovani. (*Vivi applausi*). Così, io penso che alla selezione e alla coltivazione delle attitudini potrà portare un contributo notevole (forse, più che notevole, decisivo) la risoluzione di un altro grave problema, che si pone nell'organizzazione scolastica italiana; quello dei collegi e dei convitti. Il senatore Romei Longhena ci parlava, ieri, del collegio famoso di Poggio Imperiale, cui egli presiede con tanto amore e con tanta sapienza. Una più vasta, più estesa organizzazione di collegi e di convitti, in ogni settore scolastico, in quello universitario, non meno che nel medio, potrebbe aiutarci a creare, nelle vaste e inevitabili masse di studenti, le piccole minoranze di studiosi; di coloro che studiano, cioè, secondo precise e determinate attitudini alla vita della cultura e della scienza.

Ho accennato al corpo insegnante, come a una delle misure essenziali della scuola. Evidentemente la buona scuola consiste nel buon maestro e nel buon professore. A pagina 20 della vostra relazione, a proposito della formazione del corpo insegnante delle scuole medie, si dice: « Chi legga le relazioni dei concorsi per le cattedre delle scuole medie conoscerà quale è la condizione di cultura di coloro che aspirano all'insegnamento e costituiranno la compagine avvenire, dalla quale dipenderà in gran parte il grado di istruzione della nostra gioventù. Non si potrebbe affermare che la lettura di quelle relazioni sia tale da doversene ampiamente compiacere; ma neppure che sia tale da doversene lamentare. Il comune livello è mediocre; ma si può affermare che, più o meno,

sia stato sempre così ». Forse, la valutazione, se me lo permette il camerata Baccelli, è un po' grigia; ma è esatta. Tuttavia, vorrei, proprio in questa sede, ricordare il grande contributo, che i professori medi portano non solo alla scuola secondo il loro dovere professionale, ma alla stessa cultura razionale. L'inadeguatezza del corpo degli insegnanti medi è tutta relativa al sistema scolastico, in cui la loro funzione si svolge, ed al sistema scolastico che ve li prepara. Mi sia consentito di mandare, a questi ottimi servitori della scuola, il saluto riconoscente del Paese, che segue la loro opera con simpatia; anche perchè questa si svolge in condizioni economiche e sociali, spesso molto difficili. (*Vivi applausi*). Al senatore Camerini dichiaro che il problema dei supplenti non isfugge alla mia attenzione. Ma debbo dirvi, con chiarezza, che il problema non è risolvibile, se non sul terreno finanziario. Nelle attuali condizioni, non posso dare che una assicurazione: quella, cioè, di rendere l'inevitabile fenomeno delle supplenze più ordinato; di escogitare dei sistemi, perchè la scelta dei supplenti sia fatta in modo tempestivo e secondo criteri che non danneggino irreparabilmente il tessuto vitale della scuola media.

Sempre sul terreno scolastico, il senatore Pende ha toccato un altro problema, su cui mi piace di dire qualche parola. È il problema delle dimensioni delle Università. Anche negli organismi universitari vi è una dimensione « ottima ». Quando non la si raggiunge, quando, cioè, l'Università è troppo piccola, troppo ristretta, troppo poco frequentata, vive una vita stentata, grama, tira avanti con incaricati, difetta di mezzi scientifici; e, cosa più grave, è propensa ad una eccessiva indulgenza, cui ci si riduce, talora, è doloroso dirlo, per ragioni di concorrenza fra Università e Università. (*Approvazioni*). Quando, si superi invece, una certa dimensione, l'ammassamento eccessivo degli studenti rompe l'unità stessa del corpo universitario, rende impossibile qualsiasi effettiva disciplina e controllo, soprattutto morale e spirituale, degli studenti. Raddoppiare le cattedre, sta bene, potrà essere un provvedimento da prendersi, quando le condizioni finanziarie ce lo consentano. Ma mi permetta di dire il senatore Pende, che io vorrei, soprattutto, seguire l'altra strada da lui indicata: quella, che mira a riattivare al massimo la funzione delle Università minori, che risiedono in centri, dove è ancora possibile quel, vorrei dire, religioso raccoglimento negli studi, che non è più possibile nelle grandi città. (*Applausi*). E, poichè sono sul terreno universitario, prima di abbandonarlo per passare ad altri temi, desidero assicurare il senatore Versari che la questione da lui oggi prospettata sarà, insieme a tutte le altre, portata alla discussione del Consiglio superiore. Non dubito che il Consiglio superiore troverà la soluzione più acconcia.

Compito educativo, come ho già affermato, anche se non strettamente didattico, ha anche la tutela artistica e monumentale, di cui ieri ci ha

discorso, con così nobile e commossa parola, il senatore Occhini. Solo per un assurdo pregiudizio, da persone poco informate, si può ancora ritenere che quella tutela sia un ostacolo al libero manifestarsi di esigenze attuali, per esempio, economiche o produttive o turistiche. I compiti degli Uffici centrali e provinciali, preposti alla tutela del patrimonio artistico, si sono in pochi decenni moltiplicati. Il che è naturale, le esigenze del nostro patrimonio artistico e monumentale essendo in proporzione diretta con le esigenze stesse della vita moderna e in particolare con lo sviluppo dei centri urbani. Posso affermare, con certezza, che gli Uffici preposti alla tutela artistica non solo rispondono pienamente alle necessità di conservare le tracce di un glorioso passato artistico e amministrano con esemplare saggezza le somme, sempre maggiori e tuttavia sempre insufficienti, loro assegnate, ma sono veri e propri centri di studio, strumenti vivi della cultura nazionale. Anche di questi Uffici, tuttavia, sto studiando una parziale revisione che, senza modificarne l'ottima struttura, ne migliori la distribuzione territoriale, adeguandoli alla varietà delle competenze. Così il legame tra la tutela e la ricerca, fra la difesa e la valorizzazione si farà sempre più stretto e necessario. Poiché le esigenze della tutela monumentale sono direttamente proporzionali allo sviluppo dei centri urbani, occorre precisare subito che, se la conservazione di un monumento antico può anche essere in contrasto con la rettifica di un percorso tramviario o con lo sfruttamento integrale di una area fabbricabile, non sarà mai in contrasto con l'attuazione di una sistemazione urbanistica ben ideata o con la costruzione di un edificio schiettamente moderno, purché artisticamente degno. Il contrasto sarà sempre tra il bello e il brutto; non mai tra due espressioni artistiche, anche se storicamente diverse. Quando, poi, si pensi che, novantanove volte su cento un piano, regolatore sviluppa modernamente una città antica, è facile intendere come la tutela monumentale debba investire, senza compromessi, ma con uguale rispetto per le manifestazioni artistiche antiche e moderne, problemi vitali di urbanistica e di edilizia.

Aggiungo, poi, che il problema del restauro monumentale implica, talora, problemi che interessano tutta una città, le sue possibilità di sviluppo, le sue stesse condizioni igieniche. È il caso, poniamo, di Ravenna o di Venezia per la loro particolare qualità di essere, o costruite sull'acqua o continuamente invase dall'umidità del sottosuolo; è il caso di città, che hanno conservato la struttura medievale, come alcune città della Toscana; è il caso stesso di Roma, che, ad ogni iniziativa urbanistica, pone come necessaria la soluzione di problemi archeologici.

Già, la legge del 1909 sulle Belle Arti affermava il principio che l'opera d'arte, anche se appartiene al privato, interessa, come documento storico,

tutta la Nazione. Il diritto fascista, che ha per base la concezione integrale dello Stato, non potrà derogare a quel principio, anche se riconosca, come riconosce, l'opportunità di rivederne i metodi per l'applicazione. Non basta chiedersi, astrattamente, se convenga allargare o restringere i criteri per la concessione delle licenze di esportazione. Questa questione quantitativa deve risolversi, di volta in volta, secondo le contingenze; non si può, non si deve, porre in linea di principio. Ma, in linea di principio, bisogna rettificare il concetto ancora diffuso, soprattutto all'estero, che l'Italia sia una miniera di capolavori aperta al pubblico sfruttamento, che le opere d'arte possano essere esportate come materie prime grezze, che solo sui mercati stranieri possano raggiungere un valore-limite, talvolta dieci volte superiore al prezzo di acquisto. (*Approvazioni*). Bisogna, anche qui, fare una politica più attiva, intervenire direttamente sul mercato artistico mondiale (mi pare che questa sia anche l'idea del senatore Occhini); imporre quotazioni adeguate; aggiungere una tutela manovrata alla tutela difensiva e conservatrice, di carattere passivo; aumentare il giro e la portata degli affari, senza aumentare proporzionalmente il numero e la qualità delle opere esportate. Sia ben chiaro, tuttavia, che, per ovvie ragioni di interesse e di prestigio nazionale, incoraggiare o facilitare il mercato antiquario non può significare consentire l'espatrio di capolavori, che abbiano fondamentale interesse per la nostra storia artistica. (*Applausi*). Poiché, se il mercato antiquario è una necessità economica, determinata dall'importanza stessa del nostro patrimonio artistico, non può ammettersi che quella necessità economica contraddica ad una esigenza politica, quale è quella della conservazione e della valorizzazione del nostro patrimonio artistico.

Ho detto che nella tutela artistica e monumentale intervengono grandi interessi scientifici. La tutela artistica e monumentale si esplica, anzitutto, attraverso il restauro. È noto che il restauro non è soltanto il consolidamento materiale dell'opera di arte; ma è la ricerca, la determinazione del suo significato storico, dei suoi caratteri originali. È quello, che, in sede filologica, si chiama restituzione del testo critico. Se già il restauro è condotto, in ogni parte d'Italia, con assoluto rigore scientifico, l'unità dei criteri e dei metodi di restauro è altrettanto necessaria che l'unità delle disposizioni di legge sulla tutela artistica. Inoltre, i metodi scientifici di restauro essendo sempre più complessi, non si può frammentare e disperdere mezzi già inadeguati ai fini. L'accentramento dei restauri è necessario, per creare, come creeremo, un centro attivo d'insegnamento, che prepari categorie di restauratori tecnicamente e culturalmente addestrate.

Analoghe considerazioni debbo fare per i criteri museografici. Il Museo non è solo deposito di opere d'arte. Deve essere un centro vivo di studi e di ricerche; e, come tale, deve riflettere il livello,

l'orientamento ed i risultati delle ricerche scientifiche. Il moltiplicarsi di mostre d'arte antica, che andranno per altro moderate e disciplinate (*approvazioni*), dimostra che il pubblico sente profondamente la necessità d'avvicinarsi all'arte antica, di ritrovarla viva e attuale, densa di interessi e d'insegnamenti. La revisione dei criteri museografici, il riordinamento delle gallerie e dei musei, dovranno corrispondere in modo permanente e completo alle esigenze scientifiche e divulgative. Sono stati, in tal senso, iniziati degli studi, che porteranno a interessanti esperimenti di nuova organizzazione dei musei. Assicuro il senatore Occhini che sono stati, del pari, compiuti gli studi, per la difesa del nostro patrimonio artistico in caso di guerra.

A tutti questi problemi sovrasta una questione di carattere pratico o finanziario. Poichè è chiaro che la tutela governativa deve estendersi a tutte le opere d'arte storicamente significative, e non solo a quelle di proprietà demaniale. Le opere d'arte di proprietà di enti, come chiese, conventi (enti, che sono, essi stessi, opere d'arte, come appunto le chiese, di cui ci parlava, ieri, il senatore Occhini) hanno diritto a particolari attenzioni da parte dello Stato, perchè sottoposte, rispetto alle opere di privati, a maggiori vincoli, quali l'inalienabilità, l'impossibilità di spostamenti non autorizzati, ecc. Inoltre, sono di pubblico dominio; e hanno spesso la qualità particolarissima di conservare il collocamento originario. Gli sforzi finanziari compiuti dallo Stato, per la conservazione di quelle opere, devono però essere compensati da un'osservanza, sempre più rigorosa, delle disposizioni di legge relative. Anche in questo senso il controllo governativo, sempre più attento e capillare, diventa, attraverso la catalogazione e le pubblicazioni relative, attività schiettamente scientifica.

Il senatore Leicht — e vengo all'ultimo argomento — ha richiamato la nostra attenzione sopra un altro settore della nostra attività culturale: le biblioteche. Qui è necessario sgombrare il terreno da qualche pregiudizio sul modo di intendere questi istituti.

Il vecchio concetto delle biblioteche, considerate come angoli morti, come luoghi di riposo, va energicamente combattuto. Oltre ad essere i luoghi di conservazione di quel materiale di studi, che attesta il nostro primato intellettuale, le biblioteche vanno, oggi, intese come officine di studio, in cui, al pari della scuola, si impara e si produce, con una assoluta personalità di metodo e con una grande serietà di intenti. Sono, le biblioteche, organismi pubblici vitali, in continuo aumento, immediatamente aderenti alla produzione libraria italiana e straniera, sensibili alle correnti nuove del pensiero e della politica, tutti inquadri e chiusi in quella disciplina dei cataloghi, che è ragione di essere d'ogni biblioteca. Un altro pregiudizio diffuso è quello di ritenere e affermare che le biblioteche in Italia funzionino tutte male, che siano trascurate e abbandonate,

che, così come sono tenute, non soddisfino agli alti fini di cultura, che sono la ragione della loro esistenza. Affermo nettamente che ciò non risponde al vero. Naturalmente, bisogna intendersi. Come ha trovato il Regime queste istituzioni? Certo, in condizioni non liete, di stasi, non di progresso. Però fin dal 1926 il Governo ha volta la sua attenzione anche a questo problema. Si può, ormai, affermare che per due terzi le pubbliche biblioteche governative sono già disposte in locali degni delle loro tradizioni, con possibilità di estendersi in castellature metalliche innalzate secondo la moderna tecnica. Il programma di questi lavori edilizi si va sviluppando secondo un piano organicamente prestabilito ed in breve volgere di tempo sarà, lo spero, ultimato; così come spero si possa risolvere, tra i primi, il problema della Biblioteca Nazionale di Roma.

Certo, non tutto è stato fatto. Ma non si può pretendere che un Paese, il quale, per una secolare tradizione di cultura, ha decine di biblioteche governative e centinaia di biblioteche comunali e provinciali e di altri enti pubblici, possa presentarle tutte in quel perfetto assetto ed in quella piena efficienza, con cui le presentano altri Paesi, ultimi arrivati in questo campo, che hanno, proporzionalmente, un numero tre o quattro volte minore di istituti del genere. Tuttavia, i servizi delle biblioteche, nonostante possibili lagnanze, procedono, oggi, normalmente; ed il pubblico ha dimostrato di corrispondere alle cure dello Stato. Le statistiche ci informano, ad esempio, che, nel 1936, nelle biblioteche pubbliche governative, vennero constatate 910.000 presenze e 125.000 prestiti; e, nel 1934, nelle biblioteche pubbliche comunali e provinciali, si ebbero 1.500.000 presenze e oltre 100.000 operazioni di prestito. Questo per le sole biblioteche di cultura, a prescindere dalle biblioteche popolari. Certo è gravissimo il problema delle dotazioni e quello del personale. Ma io posso assicurare il senatore Leicht che, per questi due problemi, sono già intercorse delle intese, che oso sperare feconde, tra il mio Ministero e quello delle finanze.

Onorevoli Senatori, come ho detto, non tutti i punti della vostra discussione ho trattato, credo di aver risposto alle vostre principali domande, ai vostri più importanti quesiti. Spero, soprattutto, pregandovi di dare la vostra approvazione a questo bilancio, di aver corrisposto alla vostra fiduciosa e cordiale attesa. (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie:

Do ora lettura dell'articolo del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero

dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38 » (N. 2097). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, concernente provvedimenti a favore dell'Opera Nazionale Combattenti » (N. 2098). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, concernente provvedimenti a favore dell'Opera Nazionale Combattenti ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, concernente provvedimenti a favore dell'Opera Nazionale Combattenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici » (N. 2099). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli » (N. 2100). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214 riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, riguardante la proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, relativo all'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti » (N. 2101). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, riguardante la proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, relativo all'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, riguardante la proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, relativo all'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti, con la seguente modificazione:

Nell'articolo 1, le parole: « a tutto il 30 giugno 1938-XVI » sono sostituite dalle altre: « a tutto il 31 dicembre 1938-XVII ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133, recante proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito » (N. 2102). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133, recante proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133, recante proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada e la modificazione degli articoli 60 e 87 del regolamento della specialità » (N. 2103). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada e la modificazione degli articoli 60 e 87 del regolamento della specialità ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada e la modificazione degli articoli 60 e 87 del regolamento della specialità.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257, recante proroga delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ad opere per i servizi della Regia aeronautica » (N. 2104). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257, recante proroga delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ad opere per i servizi della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257, concernente proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, integrate con quelle dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1857, recante modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi della esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito » (N. 2105). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge

21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che reca aggiunte alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito » (N. 2106). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2288 che reca aggiunte alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che reca aggiunte alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale » (N. 2112). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'articolo 121 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, relativo alle autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge sulla bonifica integrale;

Visto l'articolo 4 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, convertito nella legge 1º aprile 1935, n. 898, e successive modifiche;

Visto l'articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2235, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 586, riguardante assegnazioni per riparazioni di opere danneggiate dall'alluvione del 1935 nel Mezzogiorno d'Italia;

Visto l'articolo 2 della legge 28 maggio 1936, n. 1204, riguardante nuova assegnazione di fondi per opere di bonifica integrale;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di assegnare nuove dotazioni di fondi per la prosecuzione dell'attività bonificatrice;

Considerato che non è possibile attendere l'emanazione di un'apposita legge per non arrestare l'attuazione delle opere in corso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In aggiunta alle residue assegnazioni stabilite dall'articolo 121 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dall'articolo 3 del Regio decreto 5 dicembre 1935, n. 2235, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 586, e dall'articolo 2 della legge 28 maggio 1936, n. 1204, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi 515 milioni da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per provvedere:

a) al completamento dell'attività pubblica di bonifica in alcuni comprensori o settori di essi;

b) all'assetto tecnico ed economico delle opere statali già iniziate in tutti gli altri comprensori in corso di bonifica al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, per concludervi l'attività pubblica con il raggiungimento di tale assetto;

c) alle opere di sistemazione montana, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica, compresa la riparazione di danni causati da eventi meteorici, agli interventi di lotta antimalarica ed alla concessione di contributi straordinari a consorzi di bonifica integrale a norma del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 323;

d) ad eventuali maggiori spese dipendenti da concessioni in corso in comprensori estranei a quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

Alla determinazione dei comprensori di bonifica di cui alle lettere a) e b) si provvede dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nessuna variazione o rettifica agli elenchi dei comprensori così determinati potrà essere fatta se non con le forme previste dal precedente comma.

Art. 2. — I limiti degli impegni da assumere in ciascun esercizio finanziario in conto della complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo precedente, ivi comprese le autorizzazioni vigenti al 1º luglio 1937, sono determinati come segue:

Esercizio 1937-38	L.	209.910.000
Esercizi dal 1938-39 al 1950-51 incluso . . .		167.660.000
Esercizio 1951-52		167.760.000

La parte di detti limiti eventualmente non impegnata in un esercizio finanziario andrà in aumento del limite stabilito per l'esercizio immediatamente successivo.

Per i pagamenti da ordinare in dipendenza della predetta autorizzazione di spesa, saranno stanziati al capitolo 107 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1937-38 e corrispondenti degli esercizi futuri, le seguenti somme,;

Esercizio 1937-38	L.	30.000.000
» 1938-39		114.000.000
» 1939-40		162.000.000
» 1940-41		156.000.000
» 1941-42		204.640.000
» 1942-43		171.320.000
» 1943-44		169.000.000
Esercizi dal 1944-45 al 1951-52 incluso . . .		167.660.000
Esercizio 1952-53		127.660.000
» 1953-54		87.660.000
» 1954-55		49.660.000
» 1955-56		7.780.000

Art. 3. — Per contenere i pagamenti delle somme impegnate annualmente ai sensi dell'articolo 2, nel limite delle somme stanziati a termine dello stesso articolo, sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1521, fino alla concorrenza di un onere complessivo di interessi passivi di lire 17.000.000, al quale sarà provveduto mediante prelevamenti dalle assegnazioni di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1491, e successive modifiche.

Art. 4. — In aggiunta alle residue assegnazioni stabilite dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, e successive modifiche, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 445.000.000 per provvedere alla concessione di sussidi e premi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata.

Art. 5. — I limiti degli impegni da assumere in conto della complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo precedente, ivi comprese le autorizzazioni vigenti al 1° luglio 1937, sono determinati come segue:

Esercizio 1937-38	L.	58.663.000
» 1938-39		49.868.000
» 1939-40		46.976.000
» 1940-41		49.656.000
» 1941-42		52.736.000
» 1942-43		54.106.000
» 1943-44		63.106.000
» 1944-45		61.906.000
» 1945-46		61.906.000
» 1946-47		61.906.000
Esercizi dal 1947-48 al 1950-51 incluso . . .		61.918.000
Esercizio 1951-52		61.818.000
Esercizi dal 1952-53 al 1957-58 incluso . . .		29.578.000
Esercizio 1958-59		23.233.000

La parte di detti limiti eventualmente non impegnata in un esercizio finanziario andrà in aumento del limite stabilito per l'esercizio immediatamente successivo.

Per i pagamenti da ordinare in dipendenza della predetta autorizzazione di spesa saranno stanziati al capitolo 109 dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio dal 1937-38 e corrispondenti degli esercizi futuri, le seguenti somme:

Esercizio 1937-38	L.	6.323.000
» 1938-39		7.335.000
» 1939-40		19.976.000
» 1940-41		41.656.000
» 1941-42		54.236.000
» 1942-43		63.786.000
» 1943-44		65.436.000
Esercizi 1944-45, 1945-46, 1946-47		59.236.000
» dal 1947-48 al 1952-53 incluso		59.248.000
Esercizio 1953-54		61.918.000
» 1954-55		52.418.000
» 1955-56		47.818.000
Esercizi 1956-57, 1957-58, 1958-59		29.578.000
Esercizio 1959-60		28.291.000
» 1960-61		24.910.000

Art. 6. — A termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, mediante decreto-Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, potrà provvedersi alla trasformazione totale o parziale degli stanziamenti previsti nei precedenti articoli non ancora impostati in bilancio, in assegnazioni trentennali pari ciascuna all'annualità trentennale corrispondente al capitale costituito dagli stanziamenti trasformati.

I concessionari di opere o di sussidi e premi saranno tenuti ad accettare il pagamento in annualità anche se all'atto della concessione fosse stato espressamente previsto il pagamento non differito. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i concessionari potranno valersi delle disposizioni del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168, e successive modifiche, per realizzare il capitale corrispondente alle annualità.

Art. 7. — Le opere di sistemazione idraulica, stradali e di approvvigionamento idrico interessanti le zone carbonifere del Basso Sulcis sono di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno gestite da questo con la disciplina propria delle opere di bonifica; ne è però consentita la concessione o l'appalto a trattativa privata all'Azienda carboni italiani, ed è data facoltà al Ministero di provvedervi in base al solo parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna.

Art. 8. — Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORI. Il rallentamento che necessariamente si ebbe nella attività bonificatrice, come in altre, durante la gloriosa guerra per la conquista dell'Impero ed il grottesco assedio sanzionista, aveva determinato nei bonificatori uno spiegabile senso di preoccupazione.

Ed effettivamente creare — così come era implicito nel rallentamento — condizioni di attesa nelle bonifiche in corso di opere non è tal cosa che possa facilmente superare alla stregua delle sole possibilità private il pericolo di regresso (con danni e perdite relative) specifico e proprio di tali situazioni.

Sta di fatto, però, che malgrado questo, i bonificatori seppero comprendere, attendere con fede e tenere le posizioni con tranquilla fermezza anche quando melanconici profeti d'occasione, astraendo dalla constatazione del successo raggiunto e dal promettente avvenire che era negli imponenti risultati fino ad allora conseguiti, preconizzavano alla bonifica non lieti orizzonti.

Per questo il decreto ora a voi sottoposto, il quale nella sua significazione e nella sua portata riafferma nettamente il pensiero del Duce sull'imponente e complesso problema della bonifica e ne attesta il vigile ed operante interessamento, è stato accolto dagli agricoltori e dai bonificatori d'Italia con viva soddisfazione e con una gratitudine che il caldo riflesso delle superate preoccupazioni porta a lui doppiamente sentita.

Caratteristica nel decreto è la razionale precisione con la quale la situazione viene chiarita, attualizzata nei suoi termini ed avviata ad organiche sistemazioni definitivamente o provvisoriamente conclusive in base alle ormai acquisite esperienze.

A parte, infatti, la entità delle somme assegnate che è veramente notevole, il decreto non dice soltanto che la bonifica continua, ma precisa e stabilisce come e dove essa debba continuare.

Concetto informatore: garantire stabilmente la consistenza e la efficienza vitale di tutto il cospicuo patrimonio di opere già costituito e compiere intanto il massimo degli sforzi possibile alla stregua delle nuove disponibilità finanziarie per conseguire, accelerarne e potenziarne il rendimento; ridursi quindi in superficie per operare in profondità su settori da designare a norma di criteri selettivi ispirati al rapporto esistente tra le situazioni in atto e gli immediati obiettivi da raggiungere.

Ed operare pertanto in due forme che è intuitivo traggano ragione principalmente dal grado di avanzamento delle opere in corso, dalle esigenze tecniche e dalle condizioni di consistenza e di capacità produttiva raggiunte: una fino a *concludere*, cioè a completare la bonifica idraulica così da creare la possibilità, e quindi il dovere, del-

l'immediato passaggio alla trasformazione fondiaria per la migliore e rapida valorizzazione dei terreni per tal modo acquisiti alla coltura; l'altra fino a *fermare razionalmente* vale a dire fino all'obiettivo intermedio di una condizione di sosta che sia viva però, cioè vitale, feconda e suscettibile di ripresa a suo tempo verso lo scopo ultimo. In parallelo a tali opere: sistemazione montana, manutenzione ordinaria e straordinaria ed accessori. Obiettivo specifico: rapido rendimento; incremento produttivo; adeguamento colturale alle esigenze autarchiche nel campo alimentare ed industriale; colonizzazione.

Codesti i criteri che debbono presiedere alla designazione dei comprensori delle due categorie cui accenna il decreto, scelta la quale molto opportunamente dovrà farsi inizialmente nè potrà successivamente modificarsi se non di concerto tra i Ministeri dell'agricoltura, dei lavori pubblici e delle finanze.

Il decreto supera così un punto delicato della situazione — la selezione dei comprensori sui quali convergere l'azione — con l'unanime consentimento dei bonificatori pei quali sono piena garanzia il Ministro Rossoni ed il Sottosegretario di Stato alla bonifica integrale, onorevole Tassinari, che, riconoscenti, essi hanno veduto dividere con larga comprensione, con mirabile competenza e con cortese pazienza la loro passione e la loro fede fino a rendersene autorevole interprete presso il Capo del Governo.

A completare, o meglio a concludere organicamente la serie dei disposti provvedimenti, il decreto stabilisce una apposita assegnazione per contributo statale alle opere private di miglioramento fondiario che appare nella attualità adeguato alle necessità immediate. L'articolo 4 infatti autorizza in aggiunta alle residue assegnazioni la ulteriore spesa di 445 milioni per concessione di sussidi e premi alle opere di miglioramento fondiario di competenza privata, con che l'azione privata, sin qui di sovente costretta a segnare il passo, è ora in grado di prontamente adeguarsi al ritmo delle opere statali accelerando conseguentemente i tempi per la loro più rapida messa in valore e per il conseguimento totalitario delle finalità economico-sociali che stanno al sommo della bonifica integrale. È in tutto questo il diretto riflesso di quanto disse il Duce nello storico discorso del marzo 1936 all'Assemblea nazionale delle Corporazioni e cioè che «l'economia agricola resta una economia a base privata, disciplinata e aiutata dallo Stato perchè raggiunga medie sempre più alte di produzione» ed è anche il riflesso di un altro concetto non ancora in tutto e da tutti perfettamente compreso e cioè che a norma dei nostri ordinamenti, sul terreno della bonifica, azione statale ed azione privata si integrano reciprocamente così che la prima sarebbe spesso perfettamente inutile ove non seguisse la seconda, mentre questa non sarebbe spesso utilmente possibile ove l'altra non la precedesse.

In sostanza: è l'azione statale che inizia la bonifica, ma è l'azione privata che la conclude.

Ad ogni modo, nel caso del decreto in esame, l'aiuto statale significa specialmente l'immediato realizzo e l'incremento di quelle forme della produttiva attività bonificatrice privata che con l'appoderamento e la colonizzazione tendono a risolvere il problema del bracciantato agricolo e della cronica disoccupazione marginale alle zone interessate.

Quanto al congegno finanziario, il decreto stabilisce una assegnazione per opere pubbliche di 2.515 milioni impegnabili in 15 anni a stanziamenti calcolati su una previsione media quadriennale.

Nulla da dire se non per sentire ed apprezzare altamente, nel suo peso specifico e nel significato che la attualità gli conferisce, il cospicuo intervento statale e per esprimere l'augurio che in decorso di tempo, in considerazione dei criteri di indispensabilità e di urgenza posti a base della scelta delle opere da eseguire e per il più rapido conseguimento dei fini da raggiungere, la situazione generale consenta una abbreviazione del periodo ora necessariamente stabilito.

Degno di rilievo e di considerazione particolare si è che, a differenza di quanto praticavasi in passato, e sia pure con la riserva di ripristinare il sistema precedente ove si rendesse necessario, il decreto prevede il pagamento del contributo statale in unica soluzione, anziché in annualità trentennali, evitando così al bilancio dello Stato un notevole carico per oneri d'interessi e per blocco sui bilanci degli esercizi successivi, al mercato finanziario un ingente assorbimento di obbligazioni, ed ai concessionari oneri spesso gravosi.

Tale provvedimento e quello di cui al Regio decreto-legge 9 dicembre 1936, n. 2370, per il quale lo Stato provvede direttamente allo sconto delle annualità di contributo statale, porranno i concessionari in condizione di giovare di un meccanismo finanziario semplice e poco costoso che contribuirà a rendere più rapidi i risultati generali che si intendono raggiungere col nuovo programma di opere.

Al quale scopo non mi sembra fuori luogo far presente, a questo punto, come sarebbe di particolare interesse per i bonificatori che fosse preso in esame il problema del consolidamento della quota di competenza della proprietà sulla esecuzione delle opere statali, oggi reso difficile per la limitazione degli Istituti autorizzati a tal genere di operazioni, per il ricorso al mercato obbligazionario e per le risultanti, complesse, gravose condizioni del finanziamento.

Fin qui nel suo contenuto positivo il decreto, cui conferisce fisionomia tutta propria e forza viva il fatto che, partendo dalla realistica valutazione della situazione, ne identifica tra tutti e ne isola i soli elementi veramente vitali per organica capacità di ripresa, di ricupero e di sviluppo e su di essi esclusivamente si raccoglie ed opera con

una azione concentrata e conclusiva che ha implicita e fondamentale la certezza di risultati pratici, tangibili e rapidi.

Il che è di somma importanza per oggi e per domani.

Perchè se è indubbio che molto potrà raggiungersi con le presenti assegnazioni e che, seguendo il piano indicato con mano maestra da S. E. Tassinari, il notevole sforzo finanziario che ora compie la Nazione darà i frutti sperati, è da tenere presente che il panorama della bonifica tende fatalmente a più vasti orizzonti per vie sulle quali sono presenti ed incombenti numerosi, gravi e complessi problemi che certamente verranno prima o poi affrontati.

La realtà infatti mette in luce che la conquista integrale del nostro suolo costituisce nel tempo un fattore imprescindibile di vita e di potenziamento dell'Italia fascista e come tale deve essere perseguitato in forma duratura.

D'altra parte pel suo significato ideale e per la sua specifica funzione che mira alla potenza, alla dignità, al riequilibrio sociale, all'incremento demografico, alla indipendenza economica ed alla efficienza bellica della Nazione, la bonifica ha il suo posto naturale in primo piano nella concezione imperiale dominante gli sviluppi del nostro divenire politico, economico e sociale.

Andando ora a quella parte del programma che è d'immediata attuazione e che resta di conseguenza a noi più vicino, mi sembra non inutile un breve accenno alla questione della proprietà frazionata (talvolta fino alla polverizzazione) e dei terreni soggetti ad uso civico; questione che incombe tuttora su taluni comprensori di bonifica fino a rendervi impossibile un qualsiasi razionale e redditizio assetto fondiario.

Invero, per quanto riguarda la proprietà frazionata, la legge sulla bonifica integrale prevede — ed è la prima volta — il caso e cerca provvedervi. All'atto pratico però, l'estrema instabilità e la abbondanza di posizioni indefinite, ambigue ed equivoche che deriva a quelle situazioni — specie nelle zone a proprietà polverizzata — per fatto dell'eccessivo numero di piccoli e piccolissimi proprietari e della loro particolare psicologia, ha posto in essere l'opportunità di esaminare se — fermi i criteri informativi della legge — non sia il caso di adottare una procedura particolarmente rapida, a termini abbreviati e ad esecutorietà immediata.

Quanto alla questione degli usi civici crederei che semplici norme interpretative ed applicative delle disposizioni regolanti la materia basterebbero a risolvere qualche incertezza e soprattutto a superare la possibilità del prevalere di una tendenza a forme di quotizzazione dirette a soddisfare il maggior numero possibile di aventi diritto con preferenza ai meno abbienti, le quali, in definitiva, concludono a nuovi frazionamenti della proprietà terriera con particolari difficoltà per la sua messa in valore.

Conchiudo.

Per la sua portata e per la sua significazione il decreto in esame rappresenta, anzi è, un deciso balzo in avanti sulla via della bonifica verso obiettivi immediati e precisi che andranno però a costituire un avanzato fronte, base di spinta su nuove posizioni tese a raggiungere un obiettivo ultimo: la bonifica integrale dell'intero territorio nazionale.

Impresa, per imponenza e molteplicità di problemi, formidabile così che non manca chi vi pensa come ad un sogno.

Non lo è, ma se anche lo fosse, quanti che parevano e che furono sogni nostri, dei nostri padri e dei nostri avi non ha tradotti in realtà Benito Mussolini: fino al sogno supremo, l'Impero, che Egli ha creato di slancio in un'apoteosi di gloria italica e guerriera che, trascendendo i secoli, continua ed afferma nell'Italia di oggi la potenza di Roma. (*Applausi*).

PRAMPOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRAMPOLINI. Onorevoli Senatori. Per tutti gli agricoltori italiani, e specialmente per la parte più coraggiosa e battagliera di essi, cioè per i bonificatori, fu giorno di grande giubilo il 7 di settembre dello scorso anno quando ebbero notizia del comunicato che diceva:

« Il Duce ha ricevuto, presenti i Ministri delle finanze, dell'agricoltura, il Sottosegretario alla bonifica integrale, il quale gli ha fatto un'ampia esposizione sullo stato dei lavori di bonifica.

« Il Duce ha disposto che siano gradualmente stanziati nei prossimi esercizi finanziari i fondi necessari per il compimento dell'opera, dando precise istruzioni perchè i nuovi mezzi vengano concentrati nei comprensori che assicurino un più forte ed elevato rendimento, tenendo particolarmente presenti le finalità sociali della bonifica, con speciale riguardo alla colonizzazione ».

Infatti, esauriti col 1937 gli stanziamenti per le opere di bonifica della legge Mussolini 24 dicembre 1928, n. 3131, potevano i bonificatori temere che la loro attività avesse una sosta, le cui ripercussioni dannose sulle opere incomplete sarebbero state notevoli se essa avesse dovuto prolungarsi.

Fiduciosi però nelle sempre tempestive provvidenze del Governo Fascista, predisposero le cose in modo che l'arresto non nuocesse alla loro consistenza ed oggi, con rinnovato ardore, possono riprendere la battaglia che una breve tregua ha interrotta.

Consenta il Senato ad un veterano della grande battaglia della bonifica, di esprimere a nome di tutti i bonificatori i sentimenti della più viva riconoscenza al Duce che di questa battaglia, come delle altre tutte che intraprende, è il vittorioso capitano, per aver voluto ancora una volta occuparsi del problema della bonifica ed assegnare la notevole somma di 3 miliardi da erogarsi in un periodo di 15 anni e cioè dal 1937 al 1952.

Quale sia lo sforzo compiuto dalla Nazione in

questo settore potrà essere rilevato da alcune cifre che vale la pena di elencare.

I comprensori classificati di bonifica formano una estensione totale di 8 milioni e 900.000 ettari; però in questo complesso su 3 milioni e 800.000 ettari la bonifica non è ancora iniziata, mentre dei residui 5 milioni e 100.000 ettari è compiuta o prossima a compimento per soli 2 milioni e mezzo di ettari.

Con le assegnazioni che il Regio decreto-legge 23 gennaio 1938-XVI, n. 21, porta alla bonifica integrale, quasi 6 milioni di ettari risulteranno o interamente bonificati o tecnicamente assestati.

Il decreto autorizza una spesa di 2 miliardi e 515 milioni di lire, quale concorso dello Stato per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e per la manutenzione e la riparazione straordinaria di esse, nonchè per le sistemazioni idrauliche forestali dei bacini montani.

Altri 485 milioni sono destinati: per 40 milioni specificatamente alle provvidenze per l'olivicultura e per 445 milioni alle opere di competenza privata ed ai miglioramenti fondiari, quali i fabbricati e gli acquedotti rurali, le strade interpoderali, le opere irrigue e le opere di sistemazione del terreno.

A queste ultime assegnazioni si debbono aggiungere le residue somme sugli stanziamenti della legge Mussolini del 1928 per lo stesso fine, ammontanti a lire 686 milioni. Cosicchè la disponibilità totale per miglioramenti fondiari risulta superiore ad 1 miliardo.

Il Regio decreto-legge di cui trattiamo ripartisce in un quindicennio i limiti di impegno annui dall'esercizio 1937-38 all'esercizio 1951-52.

È nostra convinzione che la situazione del bilancio dello Stato si andrà sempre più migliorando e che quindi sarà possibile consentire la concentrazione in un più breve periodo della somma assegnata. Così si avrebbe un minor costo delle opere per diminuzione di interessi passivi, di spese di manutenzione fino alla ultimazione e, ciò che più conta, si anticiperebbe il godimento dei benefici di diversa natura da esse apportati.

E su questo punto mi consenta questa onorevole Assemblea di soffermarmi un momento.

Non parlerò dell'esempio maggiore che tutti conoscono, cioè delle bonifiche dell'Agro Pontino ove, a seguito della imponente mole di opere e sistemazioni idrauliche e stradali, si stanno raggiungendo ottime sistemazioni agrarie e dove si è spesa una somma ingente, seppure, per la massa delle opere e la estensione del territorio, relativamente bassa e che si avvia sicuramente a dare copiosi frutti. Ma se anche il solo risultato ottenuto fosse stato quello di scacciare dal suo territorio alle porte dell'Urbe la malaria, che mieteva una vita ogni 138 persone all'anno, potremmo essere soddisfatti della nostra opera e segnalarla a titolo di onore.

Ma dirò invece di bonifiche meno note nelle quali è stato talmente modificato l'aspetto dei

luoghi e la loro economia agricola, da far restare sbalorditi.

A ciò ha contribuito lo sviluppo in senso più largo e più moderno del concetto di bonifica, che dalla finalità originaria limitata soltanto a togliere o impedire gli allagamenti, ossia il male più appariscente, fu dal Governo Fascista portato ad estendersi nel campo agrario economico e sociale e a porsi e risolvere tutti i quesiti inerenti al più efficace e completo sfruttamento della terra risanata.

Così al problema del prosciugamento fu connesso quello della irrigazione, poichè l'aridità è altrettanto dannosa della inondazione: la viabilità, quasi trascurata in passato, formò oggetto di provvidenze che consentirono la creazione di fitte reti di comunicazione, fattori di prim'ordine nella redenzione dei territori bonificati.

La costruzione di centri o piccoli villaggi, ove trovarono posto la chiesa, la scuola, l'infermeria, il dopolavoro, che accoglie le istituzioni del Regime, e gli spacci dei generi di prima necessità, dette inizio alla formazione di vere borgate rendendo più lieta l'esistenza a quei pionieri che andavano ad abitare le nuove case coloniche sorte in plaghe generalmente desolate e deserte.

La provvista di acqua potabile potenziò e compì l'opera di risanamento.

Nulla fu trascurato perchè ogni aspetto del problema fosse esaminato e risolto e, non ultimo, quello della sistemazione del terreno per renderlo adatto al più razionale sfruttamento agricolo.

Per tal modo migliaia di ettari sono stati dall'insuperata abilità degli ingegneri e tecnici italiani redenti e donati alla patria, sotto l'impulso lungimirante del Governo fascista.

Chi percorra la linea ferroviaria ionica non trova più il miserando spettacolo di una impenetrabile selva che aveva invasa, fino a coprirla quasi per intero, la pianura fra le fiumare che l'attraversano. Le acque irrompevano dai monti per stagnare in essa; ogni palpito di vita era spento: nessuna persona si azzardava nell'estate a restare nel mortifero piano: e si che la storia narra che quel territorio era stato fiorente di industri città, celebri per la loro raffinata civiltà. Della storica Sibari nessuna traccia: il viaggiatore che fosse disceso alla stazione che porta quel nome non avrebbe avuto modo di allontanarsene, perchè non v'era alcuna strada e neppure sentiero che congiungesse quella località coi lontani paesi issati sulle colline che fanno corona alla vasta pianura. Per di più, non di rado e per lunghi periodi la stazione rimaneva circondata dalle acque.

Ora la foresta è sparita e la pianura, difesa dalle inondazioni, percorsa da ampie strade e divisa in pingui campi, comincia a popolarsi di case coloniche ed una nuova vita pulsa là dove era sovrana la morte.

Il terreno conquistato completamente all'agricoltura, supera i 10.000 ettari ed è dappertutto di ottima qualità, capace dei più alti rendimenti,

come lo dimostrano i risultati ottenuti da valorosi agricoltori di quella zona.

In un'altra regione del nostro Paese, l'Emilia, nota per la secolare difesa del suo territorio dalle acque, dove esiste una tradizione bonificatrice che prende origine dagli Umbri, dagli Etruschi e dai Romani; e, mantenuta dai monaci prima, poi dai Comuni ed in seguito dai principi, è ora ripresa con nuovo ardore, poichè la battaglia contro le acque non può aver tregua, sono mirabili le realizzazioni conseguite.

Nella bonifica di Parmigiana Moglia compiuta nel 1928, e che trovasi in un territorio la cui densità di popolazione rurale (campagnola) è delle più intense della Valle Padana, è stato riscontrato un aumento di 40 abitanti per chilometro quadrato dediti esclusivamente alla terra, che trovarono abitazione in 1500 case coloniche nuove, mentre l'incremento del bestiame ebbe, nello stesso periodo, un aumento del 70 per cento.

Da quell'epoca, 1930, ad oggi, si sono accertati ulteriori progressi specialmente nelle zone che possono disporre della irrigazione per la quale è in attuazione un vasto progetto: ad opere finite, la distribuzione dominerà 80.000 ettari di territorio.

Un cospicuo esempio dei benefici conseguibili con l'irrigazione ci è offerto dalle bonifiche del Ferrarese dove il prosciugamento di vastissime estensioni vallive e lagunari, spesso giacenti sotto il livello del mare, aveva messo allo scoperto oltre a terreni di qualità ottima, anche quelli di natura torbosa e sabbiosa la cui coltura era sempre aleatoria e quasi sempre passiva.

La introduzione in quei terreni dell'acqua di irrigazione ha portato un rivolgimento prodigioso. Dove non si poteva avere che un magro prodotto, quasi sempre insufficiente a coprire le spese, si sono ottenute produzioni impensate con aumento del reddito lordo da 500 a 3500 lire ad ettaro.

Con l'acqua tanto i terreni torbosi che occupano nella zona ferrarese estensioni notevoli di territorio, quanto le desertiche e brulle dune marine che convergono dalla pianura alle foci del Po, segnando le tappe del protendersi nei secoli della terra verso il mare, sono state trasformate, dopo una razionale sistemazione a risaie, in prati ubertosi di ladino; e ora un bel manto di verde copre la pianura là dov'era il crudo grigiore della sabbia o il bruno arido delle torbe.

Questa trasformazione a mezzo della risaia ha dato i suoi frutti anche nei rapporti della occupazione della mano d'opera. Nelle zone dove si diffuse la risaia, la disoccupazione è sparita. Il Comune di Iolanda di Savoia non ha più un disoccupato.

Potrei continuare ancora a lungo a citare altri esempi poichè in tutto il Paese, dal Friuli e dall'Istria giù fino alla Campania ed alle isole, si sono compiute grandi e belle opere e quasi sempre con ottimo esito. E invero non è rilevante, anzi in genere è falso, che in questa materia si siano

compiuti sprechi e gettati senza utilità i denari dello Stato come da taluno si è più volte vociferato.

Mercè le nuove assegnazioni, come già detto, si potranno portare a compimento molte opere che daranno immediati e cospicui risultati, non solo nel campo della produzione, ma anche nel campo sociale, poichè la colonizzazione fisserà stabilmente alla terra i lavoratori che da salariati nomadi ed estranei all'economia agricola diventeranno veri contadini.

D'altra parte là dove il fine sociale non è prevalente la considerazione economica può convalidare soluzioni del problema della bonifica diverse dal l'usuale prosciugamento. È questo il caso degli stagni litoranei che sono così frequenti dietro le prime dune o tumoletti costeggianti le nostre spiagge, e che possono risanarsi facilmente e valorizzarsi con opere adatte, trasformandoli in valli da pesca, a reddito comparabile se non superiore a quello dei migliori terreni agrari.

La distribuzione dell'energia elettrica che porterà anche nelle campagne l'impronta della nostra civiltà renderà grandi servigi nei territori di recente bonifica, per la coltura dei terreni e per le industrie che con l'agricoltura intensificata andranno a sorgere.

Segnalo e raccomando all'onorevole Ministro ed all'onorevole Sottosegretario di imporre agli Enti preposti alla conservazione delle opere ed all'esercizio della bonifica la più oculata sorveglianza e manutenzione, specialmente in quegli ambienti dove la trascuratezza porterebbe il rapido accelerato deperimento delle opere con inutilizzazioni delle spese fatte e perdita totale dei benefici della bonifica.

E in materia di manutenzione mi sia lecito di esprimere il voto che, specialmente nelle bonifiche di trasformazione, dove col compimento degli impianti di competenza statale hanno inizio per la proprietà privata gli onerosi compiti della trasformazione, il peso della manutenzione a impianti ultimati non venga subito addossato in pieno alle ancora deboli forze del proprietario, per non mettere a repentaglio o l'esistenza delle aziende agrarie o, come ho detto, l'officiosità della bonifica.

Richiamo anche l'attenzione dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Sottosegretario su un fenomeno che generalmente si verifica in tutti i comprensori di bonifica. Ultimate le opere, tanto idrauliche quanto agrarie, molte grandi e anche medie proprietà si frazionano e di conseguenza l'interesse alla conservazione ed all'efficienza delle opere che servivano l'intera primitiva proprietà molto spesso non è sentito dai nuovi proprietari, nei quali subentra un pernicioso individualismo. Se non si ha vero e proprio positivo impedimento, vietato dalla legge, da parte dei proprietari inferiori a lasciar defluire nei tronchi inferiori del canale comune le acque provenienti dalle quote superiori, essi inferiori però non curano che il

rispettivo tronco di canale sia tenuto officioso in funzione del deflusso superiore cui deve far luogo. Inversamente avviene nei canali irrigui, la cui funzione nell'interesse collettivo è del tutto trascurata. Lo stesso ha luogo quando si tratta della manutenzione delle strade che vengono a servire, invece di una proprietà unica, i diversi fondi nelle quali questa si è frazionata.

Io prego quindi l'onorevole Ministro dell'agricoltura ed il Sottosegretario alla Bonifica Integrale di volere far sì che gli Enti, preposti alla manutenzione delle opere possano, anzi debbano, intervenire per assumere la manutenzione delle opere di carattere privato quando interessano più proprietari, e a ciò risponderanno perfettamente, in generale, i Consorzi di bonifica.

Assicurata la piena efficienza delle opere, potremo con sereno animo e piena fiducia nella riuscita affrontare i problemi della produzione.

La battaglia del grano voluta dal Duce è già vinta: la lotta per l'autarchia alimentare del Paese sarà sicuramente vittoriosa, non solo, ma consentirà anche all'agricoltura di fornire all'industria nuove materie prime delle quali eravamo tributari dell'estero: non più dunque distese insalubri di territorio, ma ovunque un fervore di lavoro lieto e fecondo che inalzerà al Capo, che queste opere ha voluto modificando il volto e l'animo al nostro Paese, l'inno della più profonda riconoscenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (N. 2121). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-A. XVI al 30 giugno 1939-XVII ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato numero 2121.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CAMPOLONGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPOLONGO. La vita italiana è in questo istante permeata da nuove correnti; come una idea appare, la si vuol subito tradurre in atto; le leggi civili sono inadeguate ed anguste; i vecchi principii del Diritto romano in gran parte superati, non si affacciano più alla ribalta della coscienza come norme per una regola avvenire; agli ordinamenti economici non si è ancora sovrapposta la struttura del corporativismo nella sua complessità, che già si profilano nuovi aspetti e concezioni nuove, con riflessi vari e molteplici nelle altre manifestazioni della vita sociale. Così questa epoca ricca di nuove invenzioni, nello spirito con travolgente entusiasmo rinnovata dal Fascismo, e così promettente per nuove gesta di eroismo, e di audacia da farci riandare con esempi ed episodi ai tempi della prisca Roma, pur così pensatrice, così brillante e vibrante per più alte idealità, è profondamente tormentosa e tormentata da un supremo desiderio di una nuova assisa sociale, che ci calmi e ci acquieti un istante per dar tempo al pensiero per ulteriori sbalzi ed ulteriori costruzioni.

Questa inquietudine avvertivo nel leggere i verbali sul primo libro del Codice civile, giustificati dalla volontà di corrispondere altamente ad un mandato, di presentare proposte degne dell'Italia e dell'Impero.

La Commissione parlamentare ha talora con elevate discussioni assolto ai suoi assunti, ma consentite, onorevoli Camerati, che io vi esprima alcune osservazioni, che sorte in me spontanee dalla lettura delle varie opinioni, possano trovare una eco nell'animo del Ministro, che deve apporre la sua sanzione al progetto.

Nulla da obiettare nella materia delle persone giuridiche, sulle quali erasi formata una ricca letteratura.

Mi fermerò, e la Commissione parlamentare se ne è reso conto, sul problema dell'assenza presunta.

Vi era chi emigrava in cerca di lavoro, e la moglie e i figli gli ricordavano la famiglia e la Patria, e in questi casi innumeri, specie nelle provincie meridionali, l'emigrante era fonte di ricchezza e di lavoro, perchè il risparmio entrava in Italia.

Ma eravi pure il caso di chi lasciava la moglie in cerca di fortuna, e travolto da altra passione non dava più conto di sè; e quando il vuoto lo aveva circondato nella terra straniera ed era divenuto inabile al lavoro, ricompariva al natio borgo, a turbare la famiglia che la donna abbandonata erasi formata con un altro onesto lavoratore.

Ditemi se sia giusto che a costui possa darsi l'arma dell'annullabilità del matrimonio, sul riflesso della indissolubilità.

In altro caso, nei tempi della guerra africana, un soldato fu dalle autorità dato per morto. La moglie lo pianse, e portò per altri anni il lutto, finchè un giovane la impalmò. Ritornò il soldato dopo alcuni anni, ma tra i due erasi creato l'irreparabile: dal

secondo matrimonio erano nati dei figli. E quando il soldato ricordava alla donna il primo amore e la partenza per un dovere verso la Patria, quella, una donna lucana, gli rispose fieramente « Ma questi è ormai il padre dei miei figli ».

Era povera gente; non vi erano che interessi grammi, ma l'esempio è di un grande insegnamento, perchè il legislatore invece di far salvi gli effetti civili del secondo matrimonio sul preteso principio della indissolubilità è bene precluda ogni azione contro il primo matrimonio contratto con l'assente, se deserto di figli, salvo ogni restituzione di indole patrimoniale.

Prospetto questa idea, che spero il Ministro vorrà accogliere.

Ne guadagnerà la morale, la compagine familiare, senza ferire neanche i principii sanciti dalla legislazione canonica, e la coscienza religiosa degli italiani.

Ad ogni principio si contrappongono talora supremi principii di giustizia e di poesia umana, i criteri veri dello spirito di ogni legislazione e di tutti i tempi, quando non si è vinti da pregiudizi e da passione.

In materia d'interdizione poi si è molto discusso sul matrimonio dell'interdetto, pretendendosi da taluni per la tutela della razza la presentazione di un certificato di sanità all'Ufficiale dello Stato civile per procedere senz'altro alla celebrazione del matrimonio.

Ritengo che gli articoli 61 e 87 del Codice vigente abbiano tutelato finora abbastanza gli interessi dei cittadini, perchè quando il Pubblico Ministero è stato posto sull'avviso di qualche matrimonio con donna o con uomo non sani di mente, o deficienti, a fine di carpire un patrimonio, ha saputo intervenire per scongiurare ogni scandalo e pericolo.

Preferirei perciò che l'articolo 91 della Commissione Reale, su cui tanto si è discusso, restasse immutato, perchè trova un complemento per l'azione del Pubblico Ministero nell'articolo 93, con l'aggiunta che la Commissione Reale stessa credè apportarvi.

I due articoli così nella loro semplicità si coordinano e si completano.

Ma a proposito di matrimonio, un ricordo storico mi preme di riferire sulla figura del ministro del culto.

Quando non ancora erano intervenuti i Patti del Laterano, il ministro del culto era severamente punito, per l'abuso nelle sue funzioni, e più volte lo Stato ricorse a repressioni e progetti di legge per infrenarne gli arbitrii, ma in occasione della legge 27 maggio 1899, n. 817, sull'ordinamento del matrimonio civile di fronte a quello religioso, si volle che rispondesse d'infrazioni innanzi all'Ordinario diocesano, salvo, s'intende, i reati commessi nell'esercizio del culto.

Il legislatore, che aveva mutuato la concezione del matrimonio dagli articoli 67 e seguenti del primo libro delle leggi napoletane, non credè

ricordarsi dell'articolo 245 libro 2º delle stesse leggi penali, che si esprimeva così:

« Il parroco e sottoparroco o chi ne farà le veci, il quale contravvenga all'articolo 81 delle leggi civili (obbligatorietà della richiesta della promessa solenne fatta innanzi all'ufficiale dello stato civile) sarà punito col 2º grado dell'esilio correzionale e con l'ammenda correzionale ».

Nel caso nostro sarebbe doveroso pel parroco chiedere la richiesta delle pubblicazioni fatta prima innanzi all'ufficiale dello stato civile, ma non ostante circolari e richiami, l'Autorità ecclesiastica continua nel sopravvento per tutte le formalità di fronte all'ufficiale dello stato civile.

E gli inconvenienti sono preoccupanti, talora, perchè sarebbesi potuto evitare qualche celebrazione abusiva, e con essa questioni gravi ed ardenti nella materia, che si agitano tuttora e che il nuovo Codice civile neanche riuscirà forse ad eliminare.

Una sanzione un po' simile a quella delle leggi napoletane non sarebbe stata inopportuna, data l'importanza del matrimonio religioso, sebbene io abbia ritenuto che gli atti esteriori in confronto dei terzi rivestano il carattere di una funzione pubblica; donde la violazione di doveri di ufficio, la corruzione per omettere o ritardare un atto delle funzioni, e la falsità nella celebrazione di matrimoni anche con sostituzione di persone potrebbero trovare la loro congrua sanzione, salvo l'aggravante del n. 9 dell'articolo 65 del Codice penale per reati comuni in occasione della qualità di ministro del culto.

Ma non è questo il luogo di trattare di quanto mi sono occupato largamente altrove per la indole del matrimonio religioso, rientrato nell'ambito delle leggi, mediante le quali lo Stato esercita la sua sovranità.

Sotto l'aspetto della sanità della stirpe piuttosto è da vedere se il matrimonio, e gl'istituti affini, siano completamente da vietarsi con la gente di colore.

Una disposizione recente proibisce ogni rapporto d'indole coniugale, comminando penalità; ma si vedrà in seguito, se sarà il caso di apporre soltanto delle limitazioni.

Più importante, a simiglianza di altre Nazioni, è l'Istituto del patrimonio familiare, secondo un progetto di legge del Luzzatti, diretto a tutelare la piccola proprietà rustica da speculazioni ed espropriazioni.

Lo si è limitato a beni immobili e a titoli di credito, ma non invano qualche Commissario parlava di collezioni e stabilimenti di arte, di biblioteche, e di altre cose da tutelare, la cui dispersione, o il cui frazionamento genera disgregazione e perdita.

Così la bottega dell'artigiano con i suoi utensili, i suoi strumenti forma sempre il sogno di una proprietà quasi a perpetuare una tradizione di famiglia.

L'emigrazione suggeriva la parsimonia per rag-

granellare un peculio e circondarsi in Patria di un podere e di un sicuro asilo.

Non altrimenti quei suonatori girovaghi della Lucania partivano per le Americhe, e recando con sé soltanto una merce originale e nuova: il canto della Patria, ritornavano ricchi e col fatto risparmio compravano anche il campicello, che doveva provvederli del necessario sino alla vecchiaia.

Se, malgrado l'ora tarda, la benevolenza degli onorevoli colleghi me lo consentisse, vorrei accennare ad un ricordo personale su questo punto dei piccoli girovaghi, che è particolarmente caro al mio orgoglio di italiano e di lucano. Voglio dire che essendo Procuratore del Re a Potenza, quando ferveva il problema del fenomeno dell'emigrazione dei piccoli fanciulli, girovaghi e suonatori ambulanti, io mi permisi di fare una inchiesta su una oasi della Basilicata, ove il canto, la poesia e la musica nascono spontanee e potei assodare che parecchi di quei fanciulli girovaghi emigravano su navi, su vaporette della baia di Hudson, formavano delle orchestre, condotti, protetti dal padre, dal fratello maggiore e dopo aver guadagnato il necessario, essi studiavano nelle scuole italiane o americane, apprendevano la musica, l'arte della musica, la scienza della musica e divenivano direttori d'orchestra a Filadelfia, Boston, Nuova York. Orbene di due di questi suonatori ambulanti che rientrarono in Italia, uno divenne direttore del Conservatorio di Milano.

Il Fascismo, così, per opera dello Scialoja, ha avuto il coraggio d'inserire nella legislazione, questo Istituto che s'impone come un dovere sociale.

E mi piace ricordare Onorato di Balzac, il divinator dell'antropologia criminale, il quale ad occasione di un Legionario, cui era stato assegnato un jugero di terreno, fa dire al protagonista del dramma: « Il Lavoro e la Terra; ecco il gran libro dei poveri: lavorando di continuo, il lavoro per costui è divenuto la sua vita ».

Nelle parole del grande romanziere è compendiato tutto il problema dell'economia pubblica e privata, in quanto il lavoro genera con la produzione la potenza di un popolo, il titolo legittimo della proprietà, la guarentigia di disporne, la funzione sociale della stessa, come si è proclamato nell'articolo 18 del progetto in sostituzione dell'articolo 436 del Codice civile vigente. E con tutte le sue varie conseguenze nella sistemazione dei diritti reali, che devono imporsi alla universalizzazione dei bisogni individuali, al conferimento di stabilità agli interessi vari nella unità politica e morale della Nazione, secondo le direttive della Carta del Lavoro.

Il progetto ha cercato così di imporre secondo che la pratica e la giurisprudenza han consigliato, un modo di funzione della proprietà più utile all'interesse sociale.

La Francia nel 1809 s'impossessò del problema e provvide al voto dei veterani e delle classi agricole, come noi abbiamo fatto con l'Opera nazio-

nale dei combattenti e come per le bonifiche fatte dal lavoro dei contadini.

Non mi è dato seguire passo passo le innovazioni apportate in materia di filiazione illegittima, facultando il riconoscimento, in dati casi, del figlio adulterino, abolendo il consiglio di famiglia, costituendo nuove e varie attribuzioni del giudice tutelare ad occasione dell'esercizio della patria potestà, disciplinando la tutela, cui maggiormente intende la funzione statale, regolando la piccola adozione dei fanciulli affidati ad Istituti di pubblica assistenza, creando un vincolo parentale tra allevatori e ricoverati che l'anima popolare e generosa del Mezzogiorno, indica col nome di figli della Madonna, e a cui creano per superstizione ammirevole un posto privilegiato nella famiglia.

Sancito il divieto di atti di disposizione del proprio corpo, se producano diminuzione permanente dell'integrità, o se contrari all'ordine pubblico; migliorato l'istituto della dote, della emancipazione, rifermata la ordinaria capacità stabilita per gli atti giuridici, distinta da quella lavorativa e professionale, ritengo che il 1° libro possa diventare legge dello Stato; e presto, perchè la famiglia italiana, ormai in cammino, attende il riconoscimento dei suoi alti diritti e dei doveri non meno grandi e molteplici di fronte alla Patria e alla Società.

Ora un Codice che deve regolare l'istituto della famiglia, non può sovvertire e trasandare le tradizioni: la struttura deve rimanere la stessa, irradiata di nuova luce dal Fascismo, organizzata alla stregua di nuove idealità, rappresentata nei vari elementi politici e morali della nuova civiltà.

E se a tanto si è provveduto con la revisione e la creazione di Istituti nuovi, ogni ulteriore indugio nella pubblicazione può parere incomprendibile delle necessità di questo momento storico del Paese, tanto più che le altre parti del Codice sono nei rispettivi progetti abbastanza elaborate.

Infatti il diritto delle obbligazioni è già percorso da nuova tempra e larghezza di studi da un Comitato di giuristi nostrani e francesi per servire di norma alle due Nazioni, ove si è disciplinato il concetto della colpa e della conseguente responsabilità del danno morale, che era stato finora vivamente discusso nelle aule giudiziarie.

Ma se occorre ancora dopo gli anni trascorsi che il progetto debba essere modificato o per ragioni di metodo o per ragioni di forma, tutt'oggi può avvenire in un termine breve per corrispondere alle nuove esigenze del commercio e dell'industria.

Molto accurato è stato il progetto del Codice civile sulle successioni e sulle donazioni, perchè regolato negli effetti il patto di reversibilità, ha ripristinato la istituzione fidecommissaria. Il fidecommissario così disciplinato, lungi dall'arrecare danni all'economia, rafforza il sentimento della famiglia e ne rinsalda la costituzione economica. Il progetto non fa così che riconoscere lo spirito della giurisprudenza, che con la validità della

condizione « si sine liberis decesserit » tendeva a secondare la volontà del testatore e la finalità di conservare integro moralmente ed economicamente il nucleo familiare.

Il dubbio è soltanto, se era conveniente limitare la sostituzione a favore di tutti i figli, e non di un dato figlio, se unico maschio, sotto lo specioso pretesto della politica demografica del Regime, mentre d'ordinario tali disposizioni hanno lo scopo di conservare il patrimonio e di perpetuare il nome della famiglia.

Riprodotta il fidecommissario, non si sa intendere la nullità della sostituzione a favore di alcuni figli (articolo 130), se non col pregiudizio della eventuale ricostituzione del vecchio fidecommissario, e meno che per evitare una odiosa disparità economica.

Il progetto definitivo ha però semplificato altre disposizioni; ha colpito il fidecommissario « de residuo »; ha soppresso le disposizioni per le collezioni d'arte, e la comunione di archivi di famiglia, siccome contemplate dalle leggi sul Patrimonio artistico della Nazione.

Ma mentre per le successioni si è avuta cura di disciplinare il diritto dei figli legittimi e naturali, consentite che io richiami quanto in congressi molto remoti si accennò sul grado di inferiorità, in cui in genere si trova il coniuge superstite senza figli.

Alla morte di uno di questi, parenti lontani, mai visti, corrono sull'eredità, come avvoltoi, per gettare nella miseria il coniuge che rimane. E la posizione è grave, se entrambi hanno concorso a creare un'azienda, una proprietà.

Finchè vi sono figli, le disposizioni del Codice possono corrispondere ad un sentimento di giustizia, ma se figli e genitori non vi sono, è meglio far cadere l'eredità intestata intera sul coniuge superstite, salvo che l'altro non abbia lasciato le sue disposizioni, nel qual caso in mancanza di figli e di ascendenti la quota di riserva non dovrebbe essere mai meno dei due terzi della proprietà, o dei 3/4 come nell'articolo 125 del progetto definitivo.

Quando dopo il cinquantennio i rapporti parentali sono affievoliti, è inutile preoccuparsi se il patrimonio familiare vada a cadere nelle mani di terzi.

Molti altri principi dettati dall'economia e dalla agricoltura hanno inoltre trovato sanzioni ad occasione della divisione della eredità, se si tratta di aziende agricole, ed è bene se ne faccia esperimento nella pratica.

Ora il progetto sulle cose e sui diritti reali, come ho accennato pur dianzi, perchè la proprietà è sempre la vibrazione e la irradiazione del fattore economico, disciplinata sotto nuovo profilo la enfiteusi, la trascrizione, la comunione familiare, regolati i privilegi, gli istituti affini, ben corrisponde alle esigenze di questa età che col lavoro trasforma la terra.

Convogliandone le forze fisiche, la si sospinge

verso nuovi orientamenti e nuove conquiste agricole e industriali, di cui il Fascismo non si disinteressa, assistendole o limitandole, perchè la ricchezza non si distrugga, o la si crei per corrispondere alla crescente necessità sociale.

Ma i voti dei giuristi, da un tempo in qua sono stati più insistenti per un Codice di procedura civile che corrispondesse all'attuale clima storico.

Lunga s fibrante l'attuale procedura di espropriazione: con le norme del progetto So.mi si è di gran lunga sveltita. I mezzi istruttori migliorati, punita la malafede, irrogate penalità per mancata correttezza nella procedura, soppresso il difetto di motivazione come mezzo di ricorso, circondato di garanzie ogni mezzo procedurale per mettere il giudice in condizione di scorgere la verità a favore di quella parte, che con giustizia la prospetta, disciplinata la schermaglia della eccezione d'incompetenza, aumentata la competenza del Pretore, e meglio se la si estendesse anche alle espropriazioni immobiliari, come avviene in quelle fiscali senza inconvenienti, ordinata la distribuzione del prezzo del giudizio di graduazione, dato un nuovo assetto giuridico alla esecuzione sulle aziende agrarie a tutela dell'agricoltura, il fulcro della riforma si asside sulla istituzione del giudice unico, o meglio sulla soppressione del Collegio nei tribunali.

Quanto all'organico giudicante il progetto presuppone tre categorie di giudici unici: il conciliatore, il pretore, il giudice di tribunale; due gradi di giudici collegiali: la Corte di appello, la Corte di cassazione in via straordinaria.

Si aderisce al pensiero giuridico sul giudice unico per le controversie di competenza dei tribunali. Ricordo l'esperimento, che ne fu fatto la prima volta, ma altre mentalità, altre abitudini, altri pregiudizi vigevano allora. Il giudice unico durò poco più di un anno.

Si può tornare alla medesima istituzione con i nuovi criteri adottati nella economia del progetto? Io credo di sì per la semplice ragione che il mondo cammina, e che la nuova magistratura, ricca di forze e d'ingegno, potrà assolvere per la comprensione delle sue nuove responsabilità al compito cui lo Stato Fascista la chiama.

Ogni processo, disse il Ministro, è un dramma. Io dissi una volta presso l'abolita Corte di cassazione di Napoli: ogni processo ha un'anima, che si sprigiona dalle mute carte.

Quest'anima può essere intesa bene da un giudice solo, che segue ad ora ad ora la procedura, e ne coglie le più minute linee. Quando l'urto delle competizioni volge al fine, il giudice, che ha assistito ed ha potuto anche talvolta correggere, dirigere, rimuovere i cavilli, può bene raccogliere la sintesi delle versioni e formulare il giudizio.

Non è il « praetor » del periodo formulare che affida al « judex » la decisione del patto giudiziario, come stabilito: è il giudice che segue il processo e che sulle deduzioni delle parti lo chiude.

Lo Stato Fascista con questa funzione nuova

continua che affida al giudice, esercita un potere di vigilanza: provvede ad una giustizia pronta, rapida; e non fa che legalizzare una pratica, in gran parte in atto.

Sebbene il solito argomento dei sei occhi che vedono meglio di due può a prima vista fare impressione, pure ritengo che alla nuova forma di giudizio che il progetto sancisce per i giudizi nei tribunali, salvo opportune correzioni suggerite dai Consigli della magistratura, possa darsi un trionfale ingresso nelle nostre aule giudiziarie come in Germania e come già in Austria, per un complesso intuitivo di ragioni.

Ma occorrerà che ai tribunali siano preposti magistrati, che abbiano attitudini non comuni, che comprendano le qualità di distinzione e di capacità dei vari giudici.

La riforma del progetto implica così una riforma dell'organico, e una selezione nella direzione. Al resto supplirà l'interesse in contrasto delle parti, che avran cura in una difesa onesta proporre le ragioni rispettive.

Ma ciò su cui devo richiamare l'attenzione del Ministro è il lavoro esuberante che con i gravami dalle sentenze dei pretori e dei giudici ne ridonderà alle Corti di appello: donde un maggior numero di personale nelle Corti e la necessità di un organico esattamente in piedi in quei tribunali, nei quali si mantiene un numero limitato di personale.

Nè credo che il Presidente potrà chiamare il pretore a funzionare, come attualmente avviene per il Collegio. Il pretore ha le sue incombenze ed i suoi oneri, e non deve essere distratto se il presidente non avrà come espletare il ruolo delle cause.

Sono inconvenienti, a cui la buona volontà del Ministro e di chi dirige il personale potrà ovviare, ma se questo male avviene e purtroppo si lamenta, non resta per gli uffici di pretura che non danno rendimento, che sopprimerli e procedere per le migliorate condizioni di viabilità ad una nuova revisione di circoscrizione, e sopprimere i tribunali circondariali, che le statistiche designano per limitato numero di cause, avviando così la riforma ai tribunali provinciali, su nuovo tipo.

Ma alla formazione di una buona procedura va annessa la soluzione del problema del gratuito patrocinio, ch'è una delle forme più interessanti di assistenza pel litigante che difetta di mezzi per far valere le proprie ragioni.

Non vi era per lo passato discussione di bilancio di Giustizia, in cui non si richiamasse la istituzione del gratuito patrocinio. Le lungaggini dei giudizi, l'abbandono ingiustificato di cause gravi, reclami delle parti, consigliavano rimedi e progetti di legge, proponendo affidarsi il gratuito patrocinio delle cause al Pubblico Ministero. Ora io non dirò che i mali sieno attenuati, ma la sopravvenienza di altri problemi economici e sociali, ha fatto mettere in disparte questo tema che è grave ed importante sia pel recupero delle spese di giustizia, sia per la definizione di liti, da cui dipendono in gran parte le sorti di non poche famiglie.

Il valorizzare il Pubblico Ministero nelle cause civili, fu più volte ricordato come un ritorno a tradizioni sane dei nostri ordinamenti civili e giudiziari.

In Napoli con i sodalizi di S. Ivone e di S. Francesco Regis, a Torino con il Segretariato del Popolo, ad Alessandria con l'Avvocatura dei Poveri si porge una sicura assistenza ai miseri nel loro calvario per legittimazione di nome ed altri atti, e difese.

Ma credo non parlare invano, non ostante gli sforzi di taluni Sindacati forensi, suggerendo una grande Opera assistenziale del genere, più fattiva, più concreta, la quale, sorretta, aiutata, disciplinata con appositi organi, suscita una gara tra gli avvocati, per far raggiungere incondizionatamente al povero la conquista dei suoi diritti in materia civile, e l'onore e la libertà a quei disgraziati che caddero nell'ingranaggi della legge penale.

E sarebbe forse anche un indiretto aiuto alla Avvocatura, insidiata da tanti Enti, che ne diminuiscono la importanza, e ne sottraggono le liti.

E poichè siamo sulla via delle riforme, tarda a divenire legge oltre il nuovo Codice di commercio per nuovi rapporti, per la trasformazione d'Istituti giuridici, per un nuovo ordinamento delle Banche e delle società commerciali, anche il progetto del Codice marittimo, non ostante il lavoro accurato della sottocommissione Reale, per unificare le norme concernenti la navigazione ed il commercio marittimo, sparse nel Codice di commercio, nel Codice e nel regolamento della Marina mercantile, e in Convenzioni internazionali e leggi speciali, per meglio assicurare la tutela delle persone e delle merci in navigazione.

Importanti la limitazione della responsabilità dei proprietari della nave, e le norme sulla polizza da carico, su la proprietà delle navi, sull'assistenza e salvataggio delle persone, sulla figura giuridica dell'armatore, dei raccomandatari, de comandante, sui contratti di trasporto e di noleggio, sui privilegi, sulle ipoteche, sulle cessioni e sulle prescrizioni, coordinando ed innovando concezioni ormai superate dal progresso scientifico e tecnico e dalle esigenze varie dei popoli in commercio, e regolando i contratti collettivi in relazione all'ordinamento corporativo per i casi di arruolamento, determinando e disciplinando le capacità e le forme dei contratti individuali, coordinando le norme penali della pirateria, baratteria e di altre infrazioni, in fine al Codice marittimo con le qualifiche del Codice penale in vigore.

Se una Commissione si è sobbarcata a questo grave ed encomiabile lavoro, che si attende a rivedere il suo operato e proclamarlo legge dello Stato?

L'Italia, e specie il Mezzogiorno, ha tradizioni marittime che poche nazioni vantano.

Le magnificenze Angioine, la coltura Aragonese, le eleganze Borboniche non sfiarono i figli di quei marinai, che invocavano S. Gennaro a Patrono, e che fidenti seguirono il Duca Sergio nelle

audaci imprese, contro i Musulmani di Africa, e Cesario Console, che li affrontò nelle acque di Ostia, salvando l'Italia e Roma istessa ove poi dall'arte di Raffaello fu immortalata la vittoria, in Vaticano!

Nel fervore delle opere le tavole ordinatrici delle leggi del mare, onde Trani ed Amalfi ebbero rinvio, e Giulio Rocco che proclamava la dignità ed il potere marittimo prima che altri trattassero l'argomento, danno il primato a questa Italia nostra.

Con tale tradizione della storia delle nostre città marinare, con tale vocazione, con la partecipazione alle gesta dell'Armata nazionale, la Marina mercantile ha ben il diritto di vedersi affermata con nuovo vigore e nuove forme e protendersi verso quell'avvenire che il Duce profeticamente antivede e romanamente prepara.

Non altrimenti in questo fervore di orgoglio e di poesia opera la giovinezza italica che si trasmuta in arcangelo fulmineo per abbattere gl'iconoclasti della civiltà moderna; e che dal rumore dell'ala sentendo la scelta del muto dovere e sempre tornando come le sacre aquile romane non stanche mai di volo al Campidoglio, crea una nuova forza alla Patria e un nuovo diritto.

Nuovo diritto questo dell'aria, per l'aviazione civile e militare, consigliando un'applicazione di criteri nuovi, anche in rapporto al diritto penale di pace e di guerra, per le condizioni psicologiche speciali in cui la imputabilità si verifica massime nei casi di colpa e per la funzione dell'errore e della forza maggiore nella varietà dei casi e degli stessi fenomeni fisici.

E già una nuova letteratura si affretta a studiare ed applicare i principii supremi del diritto al riguardo, augurando che per questa parte ben presto anche i progetti redatti diventino leggi dello Stato.

Pur nel campo penale le cose non vanno così calme, perchè il Codice nuovo è in vigore da poco più di un lustro, e già i cardini della prisca cultura criminale vengono scossi dal principio di analogia, per un freno ed una repressione di atti di minorata sensibilità civile, o di mancanza di senso morale. E già se ne è formato oggetto di studio nel IV Congresso internazionale, senza pensare di quali arbitrii la giustizia del domani potrebbe macchiarsi alla denuncia di fatti, che devono la condanna alla riprovazione della morale pubblica ed al buon costume.

Sul diritto civile il giudice può ben spaziare, sempre che si trovi sul piano dell'equità, ma nel diritto penale è facile cadere in una offesa alla libertà statutaria.

E piuttosto guardati i fatti è a vedere se rientrano nella riprovazione pubblica, o nei poteri della pubblica sicurezza, di per sè pericolosi e manifestamente esponenti di sociali bassezze.

D'altronde le stesse disposizioni del Codice sono più che sufficienti a comprendere tale larghezza e varietà di fatti nella loro interpretazione, da riget-

tare il criterio analogico sotto il nuovo profilo di una ampia libertà del giudice nel reprimere azioni sotto la formula del libero diritto.

Altra contraddizione: si propugnano patronati, nell'Interno, ed Associazioni internazionali; si organizzano feste di beneficenza per i liberati dal carcere; si studiano mezzi di protezione per lo straniero che deve essere espulso, si ricercano i migliori metodi per assistere e proteggere l'infanzia abbandonata, per far sparire la delinquenza minorile; si formano Società internazionali per uniformità di indirizzo nella repressione e negli ordinamenti; si trae da atti di eroismo argomento per affrettare la riabilitazione di un condannato, sublimando così lo spirito di sacrificio; si chiedono grandi garanzie per concedere la riabilitazione, e per contro se dal casellario generale di un giovane appare la riabilitazione di una condanna invano chiede di essere ammesso ad un impiego o ad un pubblico concorso, mentre se è doveroso consigliare limitazioni e norme per tutelare i diritti di questi che caddero, non è men vero che essi si sollevarono a nuova vita morale innanzi alla società.

Pertanto se si disponesse, come si è fatto nell'articolo 24 della legge per i minori, di non far risultare condanna e riabilitazione dal certificato generale del casellario, anche se chiesto da pubblica amministrazione, il beneficio sarebbe della più alta importanza per la vita civile del cittadino.

La delinquenza, come si constata dalle statistiche è in diminuzione, specie per la disciplina che il Fascismo impone e per la nuova educazione, che al popolo s'imparte; per contro nei discorsi inaugurali le autorità lamentano in alcune regioni la ferocia nella consumazione dei delitti, l'efferatezza, la brutalità della causa, come la uccisione di un Podestà, una morte per strangolamento, la vendetta del cliente contro l'avvocato per un pagamento di onorario dovuto e finanche il carattere dell'omertà in taluni gravi omicidi, commessi in Sicilia; ciò che importa che se non vi è fondo nell'abisso dell'anima umana, occorre un sistema più forte e più costante di educazione, di repressione.

Non il lavoro redentore soltanto dev'essere il fulcro di un ben ordinato sistema sociale, ma la educazione civile, la ispirazione nella fede religiosa, il senso della virilità, devono completare l'armonia del sistema in sussidio del potere del giudice di sorveglianza, perchè non bisogna dimenticare il canto delle Erinni, che le onde dell'oceano non hanno cancellato la macchia originaria di sangue, il segno vivo del peccato e della nostra umanità.

Certamente l'Italia va innanzi, e si vede dai Congressi, che qui a Roma più spesso si tengono, e può vantare un primato nelle discipline penali; anche per gli studi psico-fisiologici e di antropologia criminale con notevoli risultati nello studio del delinquente; ma non farà mai abbastanza uno Stato per mettere in opera tutti i mezzi,

perchè la gioventù non cada nel delitto con darle una tonalità di sicurezza e di fede nelle nostre speranze, di predominio alle proprie azioni, di audacia e di sogni per nuovi orizzonti, perchè il cittadino si purifichi dalla materialità dello istinto, ed assurga ad un'alta maturità di costruzione ideale.

Uscirei dai limiti impostimi, se volessi, ricordare le benemerenzze dei vari Ministri, che dall'applicazione del Codice non hanno tralasciato occasione per venire incontro a quei sistemi, e a quelle istituzioni che avrebbero con la sparizione del tugurio, il miglioramento di ambiente psichico, fisico e morale, creato un nuovo mezzo di respirazione e di civiltà.

Mancherei ad un dovere se non riconoscessi come le bonifiche integrali, volute dal Duce, in vari luoghi del Regno, e i grandi piani di colonizzazione iniziati nella Libia, estesi in Etiopia, contribuiscano a formare quelle condizioni che trasportarono l'Impero alle sue vere finalità.

Ma a tutto questo teatro di redenzione e di rieducazione, che si agita, e conclama, occorre corrisponda come in guerra, una milizia; un ruolo specializzato di funzionari di polizia per i minori, come si è pensato di creare con opportuni corsi di perfezionamento, per i vari Istituti di detenzione e di esecuzione della pena, perchè ho sempre proclamato che ad attuare un principio generoso vale più la tenacia, l'esempio di un uomo che l'applicazione di un regolamento o l'insegnamento di un grande Congresso.

E consentite che così salga a quella gerarchia di funzionari, che nello Stato dirimono i conflitti e giudicano degli averi, dei diritti, della libertà del cittadino: intendo la magistratura del Regno.

Non mi fa velo l'amore che ancora all'istituzione mi avvince; e a cui per 48 anni diedi il fiore dell'opera mia.

Essa è ed è sempre superiore a se stessa, perchè anche quella che volge al tramonto si è saputa spogliare dello spirito borghese per risalire agli spiriti ideali del nuovo regime, e vivere della purezza del nuovo clima per trasportare sul piano dell'Impero, come disse il Duce, tutta la vita nazionale.

Grave è il problema, onorevole Ministro, perchè, consentite che ve lo dica, la magistratura non è sicura di se stessa.

Si tentò nel 1884 un concorso di uditori per soli pretori; ma i cento approvati, furono poco dopo ammessi ad aspirare ai gradi superiori, perchè si vide che da quella categoria uscivano magistrati formati nel criterio, nel carattere e nella pratica.

Si è ripetuto l'errore sotto la forma di fare del pretore una categoria a parte, e tralasciando di dire a quale esame ed esperimenti furono esposti, si è creato nella magistratura un dualismo ed un abbassamento di livello, che ne ferisce la dignità.

Per la lunga esperienza ho dovuto convincermi

che i magistrati di Cassazione, che avevano rivestito l'effettiva carica di pretore mostravano una completezza di studi e di criteri maggiore degli altri.

Questa disparità è una contraddizione: la magistratura dev'essere unica, soltanto distinta per gradi, ai quali non si accede se non per quella eccellenza di studi e di merito; che voi stesso, onorevole Ministro, andate promuovendo con corsi di perfezionamento ed alla cui iniziativa io plaudo.

Qui non siamo d'accordo, e ve lo devo dire. Ho letto con dispiacere che si continua sull'errore di ritenere che l'assessorato è il paradiso della Corte di assise. Io vorrei dare al Ministro un articolo che ho qui e che mi è capitato in questi giorni, opera di un magistrato che sta da cinque anni alla Corte di assise ed anche un altro anche questo di un valoroso magistrato collocato a riposo che è stato molti anni nella Corte di assise.

Non bisogna prendere l'esempio da un Circolo di assise dove non c'è che poco lavoro nell'anno; bisogna pigliare l'esempio da quei magistrati che fanno la Corte di assise dal primo dell'anno fino all'ultimo. Questi hanno i casi pratici per vedere se questo assessorato va avanti o no.

Si era tanto gridato per l'abolizione dei giurati ed il rimedio è stato peggiore del male.

Si aveva da noi il precedente della *Gran Corte criminale*, che pure era stato indicato in questa Aula, e prevalse nientemeno il ricordo che le *Grandi Corti criminali* erano state quelle che avevano condannato gli imputati politici del tempo per scartarle, e non si pensò che ogni Regime tende in tempi eccezionali ad assicurarsi con Giunte di Stato o tribunali appositi la propria esistenza, e furono appunto Sezioni speciali delle grandi Corti criminali, che giudicarono i protagonisti degli eventi politici del 1848 a Napoli, gli affiliati alla setta dell'Unità italiana nella Lucania, e i rivoltosi dei moti delle Calabrie e del Cilento a Salerno e a Catanzaro.

L'assessorato nulla aggiunge alla magistratura, per l'arruolamento male ideato e peggio organizzato: una superfetazione che non dà alcuna garanzia alla serietà dei giudizi, nè ha motivo di essere, quando per i reati contro la sicurezza dello Stato si è creato un tribunale speciale.

D'altronde anche i dibattiti su questioni di lavoro si sono emancipati dal giudizio degli esperti, e la magistratura senza di questi assolve magnificamente il suo compito.

Anche il sistema delle promozioni, crea uno stato di inquietudine nella magistratura. Mi permetterei di ricordare al Ministro la legge Zanardelli per l'esame di merito distinto a giudice e, per l'ingresso in Cassazione, la legge Orlando: non si avrebbero forse tanti lamenti e forse ingiustificate disfatte.

Finirò con due raccomandazioni al Ministro: ai posti del pubblico ministero come capi di Corte dare la preferenza massima a magistrati adusati

al pubblico ministero, ed avviene che quei capi medesimi che non furono mai nel pubblico ministero chiedono il ritorno alle loro naturali funzioni, quasi sentissero essi stessi il loro posto esser vuoto.

Scenderei in particolarità perchè non basta nominare a procuratore generale uno che è stato continuamente sostituto procuratore generale alla Corte di cassazione, dove ha fatto requisitorie in materia civile e materia penale, per metterlo e capo di una Corte d'appello.

Vi sono poi due paria nell'ordine giudiziario: gli aiutanti di cancelleria e i commessi giudiziari.

I primi male arruolati e male retribuiti, ingombrano gli uffici e fino a che non apprendono qualche cosa sono perfettamente inutili e nulla rendono: non vi dico poi se qualcuno si mandi in missione presso qualche pretura, mancante di cancelliere capo; lo sgoverno e l'abbandono dei più delicati rami di servizio ne sono più che evidenti.

Dopo i provvedimenti sugli ufficiali giudiziari, che è bene affrettare per il disagio, in cui versano, bisogna pur provvedere alla classe dei Commessi, che sono i veri esecutori degli atti giudiziari e mal retribuiti.

Licenziarli significa mettere sul lastrico 5000 famiglie: anzichè giovarli con un effimero vantaggio nella votazione, se concorrono a posti di ufficiali giudiziari: con un esame di idoneità per quelli che hanno un certo tempo di esercizio, è meglio in via di eccezione procedere alla loro nomina a titolari ufficiali giudiziari, sospendendo intanto ogni concorso.

Ho fiducia che il Ministro esaminerà la questione e provvederà.

Perchè la giustizia è eguaglianza sì, ma è anche nell'Impero forza e grandezza e occorre vagliare il complesso delle azioni, delle condizioni, delle circostanze dei fatti umani nella vastità dei dolori, nelle miserie inevitabili, nelle notti oscure della degenerazione.

Ma occorre, per tramite della pietà, anche compatire, indulgere, sorreggere.

La giustizia, così ch'è anche amore, diviene l'orgoglio, la grandezza, di un popolo. E l'Italia che non teme confronti, avrà il privilegio del primato nel mondo. (*Applausi e molte congratulazioni*).

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Sono stato assai esitante a prendere la parola, anche quest'anno, nella discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia; ne è stato motivo il dubbio della utilità d'un mio discorso, giacchè proprio quando avevo divisato di parlare, quale monito, mi venne alla memoria l'insegnamento d'un grande scrittore, che sconsiglia ogni azione che non abbia a produrre qualcosa di vantaggioso.

È Fedro. Costui nella favola degli alberi sotto la protezione degli Dei narra che Minerva domandò a Giove come mai quelli avessero scelto piante senza frutta, ed avendone avuto in risposta che

ciò era avvenuto perchè non si fosse detto che gli Dei avessero venduto l'onore della loro proziona, ella riprese: ma io ho scelto l'ulivo appunto perchè ha il frutto. E il padre degli Dei, il fattore degli uomini: brava! le disse, non a torto hai la fama di sapiente. Se non è utile quello che facciamo, stolto è il gloriarsene. « Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria ». E il Poeta aggiunge: « non fare ciò che non giova »; e la morale della favola: « Nihil agere quod non prosit fabella admonet ».

Dopo avervi riflettuto decisi di prender parte alla discussione, perchè le considerazioni che esporrò mi parvero vantaggiose all'ordinamento giudiziario, cui si riferiscono, e perchè esse, altrimenti, non potevano essere sottoposte alla considerazione del Senato, e del Guardasigilli, giacchè, per la legge del 1926 l'ordinamento giudiziario, al pari dei Codici, è sottoposto solamente all'esame e al parere delle Commissioni parlamentari.

Tratterò di due argomenti, che mi sembrano meritevoli di molta considerazione, tenuto conto delle decisioni che, in essi comprovate, potranno essere adottate: il pretorato e l'ordinamento del Pubblico Ministero, premessa qualche osservazione circa le norme regolamentari per la prova di ammissione alla magistratura, e terminando, con brevissime osservazioni, su alcune opinioni contenute nei discorsi inaugurali dei procuratori generali.

Malgrado non dica cose nuove, spero non annoiarvi e fare osservazioni utili al nuovo ordinamento della magistratura, in guisa da raggiungere il fine indicato da Orazio: « Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci ».

Esame di concorso per l'ammissione in magistratura. — Il concorso per uditore di tribunale, che è in via di essere completato, ha destato un interesse piuttosto generale. Difatti l'onorevole Ministro ne parlò nell'altro ramo del Parlamento, e nella relazione, come sempre diligentissima, della Commissione di finanza vi è anche un accenno ad esso. Le modalità del concorso difatti hanno richiamato giustamente questa attenzione, imperocchè, bandito per 280 posti, sugli 800 concorrenti, che affrontarono le prove scritte, furono ammessi a quelli orali 142, ed inoltre non pochi di quelli, non ammessi in una sola materia, hanno riportato dei voti vantaggiosi nelle altre. Quali sono le cause di questo fenomeno? Il Ministro disse nell'altro ramo del Parlamento che l'indispensabile rigore dà pieno affidamento sulle qualità intellettuali dei nuovi giovani magistrati. La relazione del Senato, sobriamente e prudentemente, come sempre, dice che il risultato del concorso fu « poco brillante ».

Quali sono dunque le cause? Secondo me possono essere state due: o l'eccessivo rigore della Commissione o la eccessiva impreparazione culturale dei candidati.

Io non ho gli elementi necessari per potermi pronunciare e, se li avessi, non mi pronuncerei.

L'esame di alcune disposizioni regolamentari può dare la spiegazione del fenomeno. Esse sono:

1° l'esame di concorso versa su una duplice prova, scritta ed orale: la prima sul diritto romano, sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo; l'altra: su le stesse materie e su altre;

2° la Commissione delibera preliminarmente all'assegnazione dei punti, se il candidato meriti ottenere il minimo per l'approvazione;

3° annotati i punti degli scritti, aperte le schede, è vietata ogni deliberazione presa per modificare i risultati delle votazioni.

Quale è il fine che il legislatore si prefigge con queste disposizioni? Averne la prova dai candidati della piena conoscenza delle materie oggetto dell'esame; o l'altra, della conoscenza dei principii generali del diritto e del criterio giuridico dei candidati?

La impossibilità di conseguire il primo risultato è evidente:

a) per il fatto stesso dell'esame. Varie circostanze, stato di salute non sano, ignoranza di un argomento sul tema che si svolge impediscono che dallo scritto risulti la dimostrazione dello studio e delle conoscenze del candidato;

b) per la impossibilità della perfetta completa conoscenza delle materie, oggetto di esame, diritto romano, civile, penale, amministrativo.

Basta enunciare perchè si comprenda che non la si possa avere da nessuno;

c) per la impossibilità che l'abbiano i candidati, ammessi all'esame, per lo stato degli studi da essi fatto.

Il titolo di cultura giuridica richiesto è la laurea; la realtà del concorso è che i giovani vi si presentano pochi giorni, o qualche mese dopo la laurea, a seconda l'epoca in cui questa conseguono e l'altro si bandisce. Di qui una logica conseguenza; poichè non si richiede e non si dà se non quello che si è imparato nella università, cioè principii generali di diritto, non si può ottenere di più di quello che ivi i candidati hanno appreso. È verità che non ha d'uopo di dimostrazione. L'antica filosofia insegnava: *nemo dat quod non habet nec plus quam habet*; principio dalla sapienza popolare espresso in modo meno generico: la botte dà il vino che ha;

d) da ultimo, perchè la prova della cultura del candidato si ha altresì con l'esame orale. Questo dimostrano il fatto dell'essere essa richiesta, al pari di quella scritta e il cumulo dei punti fra le due prove. Del resto la sua importanza, che nessuno può disconoscere, è dimostrata dal fatto che nel progetto Gallo, 27 novembre 1906, era disposto che essa doveva precedere quella scritta.

Di qui parmi derivino due conseguenze:

1° che i temi scritti siano proposti tenendo conto degli insegnamenti universitari;

2° che, nel caso di non ammissione ad una sola delle materie, sia data facoltà alla Commissione di riesaminare tutti i lavori con criterio comples-

sivo per determinare se la dichiarazione negativa debba essere confermata.

Debbo osservare che analoga disposizione era contenuta nell'articolo 13 del Regolamento Oviglio del 1924, non riprodotta nell'altro vigente. Così regolato l'esame, parmi si abbia una prova più sicura del vero valore del candidato. Non dimostra maggiore cultura colui che è ammesso agli orali col minimo dei voti dell'altro che, non ammesso in una sola materia, abbia riportato punti superiori al minimo nelle altre. Inoltre, si eviterebbe di dare ai giovani un attestato di deficienza culturale in materie giuridiche, delle quali nell'Università hanno superato le prove con risultato lusinghiero, anche col massimo dei voti.

Pretorato. — Tre sistemi:

1° Il vigente: carriera separata, a sè, avulsa dalla magistratura.

2° Quello Zanardelli del 1890: grado unico di tutta la magistratura; tutti pretori.

3° Quello dell'ordinamento giudiziario del 1865: grado separato e distinto dai giudici del tribunale o dai sostituti procuratori del Re.

Quale sarà l'ordinamento venturo?

Non il primo, giusta le dichiarazioni del Ministro alla Camera dei Deputati il 18 marzo e, il 13 maggio 1937, al Senato; ed a ragione per la cattiva prova da esso fatta e da me preveduta fin dal 1929. Sarà quello Zanardelli? Così parrebbe, giusta la stessa dichiarazione del Ministro: « Il pretorato diventa un grado della carriera e precisamente quello che fu definito "la palestra della funzione giudiziaria", attraverso il quale tutti dovranno passare dopo la prova nei primi gradi di uditore e di aggiunto giudiziario ». Così egli disse.

Il ripristino del sistema zanardelliano risponde alle esigenze dell'amministrazione della giustizia e alle condizioni odierne della magistratura?

In caso contrario, quale dovrebbe essere l'ordinamento del pretorato?

Con tutto l'ossequio alla sapienza del Ministro, reputo non sia da accogliersi quel sistema integralmente, ma con opportune modificazioni.

Perchè?

1° L'esperienza legislativa ne dimostra la inapplicabilità.

Entrato in vigore con la legge Zanardelli del 1890, dopo aver vissuto una vita grama, fu abolito da quella Orlando del 1907 e non fu mai più ripristinato come grado obbligatorio unico, essendo le funzioni pretorie state affidate or all'una or all'altra categoria dei magistrati (aggiunti, giudici) o insieme, a scelta, a giudici e pretori.

2° La instabilità, la caducità, la breve durata del suo impero sono la dimostrazione della sua mancanza di fondamento e di attuabilità.

3° La ragione giuridica fondamentale del sistema non importa necessariamente la obbligatorietà del pretorato. Secondo il Ministro (Camera, 18 marzo, Senato 13 maggio 1937), il pretorato serve per acquistare quelle doti perspicue, neces-

sarie a chi amministra giustizia: carattere temperato, prontezza e sicurezza nelle iniziative, attitudine alle funzioni direttive.

D'accordo, onorevole Ministro. Codesto principio è stato da me sostenuto fin dal mio primo discorso, pronunciato in quest'Aula nel 1929, e negli altri, fino a quello dell'anno scorso.

Questa ragione non importa la conseguenza che la graduatoria sia unica, che tutti i magistrati debbano percorrere la carriera pretoria, ma l'altra che l'esercizio delle funzioni pretorie è necessario alla formazione del magistrato.

Pertanto, se questo fine si può raggiungere altrimenti e con i medesimi effetti, e senza gli inconvenienti del sistema del pretorato obbligatorio, può provvedersi altrimenti al regolamento del funzionamento del pretorato.

4° Il sistema zanardelliano con la obbligatorietà del pretorato per tutti i magistrati è causa di gravi inconvenienti ed è destinato ad allontanare i giovani dalla carriera della magistratura.

Più che dalla mia esperienza, argomento autorevole ritraggo dalle fonti legislative:

a) relazione del Ministro Rocco sul progetto del 1925 sui pieni poteri per l'emenda dei codici;

b) della relazione della Camera (relatore Di Marzo);

c) del Senato (relatore D'Amelio).

Relazione Rocco 1926: Esposto il sistema dell'ordinamento giudiziario del 1865, relativamente alla carriera dei pretori o alla innovazione prodotta dalla legge Zanardelli, essa prosegue:

« Col riunire tutti i magistrati in un unico numerosissimo ruolo finì col rendere la carriera lentissima, perchè nel solo grado di pretore, quando non si superava l'esame di merito distinto, che pochissimi tentavano, si rimaneva per non meno di un decennio.

Si creò così nella classe dei pretori un'altra specie di disagio morale e questo, di necessità, comune a tutti i giovani magistrati che tutti dovevano passare per la pretura, affrontando il disagio di sedi piccole e lontane e ivi permanendo per lunghi anni, giungendo così nei tribunali stanchi e spesso sfiduciati ».

«...non si può negare, malgrado le critiche mosse in proposito nell'altro ramo del Parlamento, in contrasto per altro col consenso unanime della Commissione, che il metodo più radicale, ma più risolutivo, sarebbe pur sempre quello di tornare alla legge fondamentale del 1865 che con saggio criterio distingueva la carriera inferiore della magistratura (pretori) dalla carriera superiore (giudici di tribunale, di appello e di cassazione) ». E conclude, dopo avere esposto i vantaggi del sistema:

« È da vedere pertanto se non convenga ritornarvi coi necessari temperamenti ed adattamenti, fra cui, in prima linea, dovrebbe essere un buon trattamento economico dei pretori si da conferire sufficiente attrattiva anche alla carriera delle preture ».

Relazione della Camera (Di Marzo): « Il vecchio ordinamento non costringeva ogni magistrato a trascorrere un lungo periodo di tempo fra i dirupi di un piccolo Comune, ma offriva due vie da battere secondo le disposizioni e le forze ». E prosegue:

« Quest'ordinamento dunque aveva il pregio di attrarre nello stesso tempo i giovani desiderosi di raggiungere i gradi più alti e i giovani di non larghe speranze, assicurava ai migliori un posto elevato in un periodo di anni relativamente breve e conseguiva l'intento di chiamare all'ufficio di pretore chi aveva non solo la capacità ma anche l'attitudine ad esercitarlo.

Relazione D'Amelio:

« Da tutti è ormai riconosciuto che è il periodo del pretorato quello che allontana i giovani valorosi dalla carriera della magistratura. Il fatto fu notato oltre quaranta anni fa dal senatore Mortara il quale avvertiva che le condizioni miserrime del pretorato non stanno solo nella scarsità degli stipendi, stanno assai più nelle condizioni create dalla sua organizzazione che rendono impossibile lo studio e il tirocinio ».

Ed aggiunge:

« La personale esperienza di ognuno, che si sia occupato della carriera giudiziaria, insegna che i giovani più promettenti usciti dall'Università hanno repugnanza ad attraversarla per l'intollerabile sacrificio che dovrebbero sopportare durante gli anni del pretorato ».

Quale sistema allora ?

Quello dell'ordinamento del 1865 con le necessarie opportune modificazioni.

Può riepilogarsi in questa formula: non tutti pretori, tutti debbono esercitare le funzioni pretorie; ovvero: la carriera del pretorato è libera, l'esercitare le funzioni pretorie per un determinato tempo è obbligatorio.

Più specialmente, gli uditori, che non vogliono seguire la carriera del pretorato, dopo il periodo del tirocinio, e prima della promozione ad aggiunto, debbono esercitare le funzioni pretorie per un biennio o per un triennio.

E perchè preferire questo sistema ?

Perchè evita gli inconvenienti derivanti dalla obbligatorietà della carriera del pretorato e produce i vantaggi derivanti dalla libertà della scelta.

Gli inconvenienti li hanno indicati le relazioni parlamentari su ricordate. Il maggiore deriva dal fatto che non si vuole andare, non solo nei centri rurali, ma nemmeno nei piccoli paesi, nelle piccole cittadine. Sono consuetudini non potute sradicare, malgrado le circolari, e non solo dei magistrati supremi, grandi e medi ma anche degli uditori reggenti le preture.

Per un biennio si fa questo sacrificio per nove o dieci anni no. Conseguenza? Tutta l'amministrazione della giustizia risente i danni di questo mal volere.

Vantaggio? Uno importantissimo: il maggiore e migliore rendimento del servizio.

La natura umana è così fatta, che bene si com-

pie ciò che si vuole e che si considera a sé vantaggioso e male quello che si è costretti a fare per forza e che non si reputa di propria utilità o vantaggio. Donde, mentre in questo caso si può arrivare fino a trasgredire l'obbligo da adempiere scrupolosamente il proprio dovere, nell'altro si può arrivare fino al vertice del sacrificio o della virtù, come ha dato esempio la magistratura, e specialmente quella pretoria. Un ordinamento che prescinde da questa realtà, da queste esigenze della natura, non è duraturo perchè « naturam expellas furca tamen urque recurret ».

Onorevole Ministro, io non mi illudo che la mia povera parola possa mutare i suoi convincimenti, ma nemmeno m'illudo che essa non sia espressione della realtà delle cose e che, se non dalla mia bocca, dalle pagine nelle quali essa verrà scritta s'imporrà a colui che reggerà il Ministero della giustizia per esser tradotta in atto.

Senza esser profeta, nè figlio di profeta, posso prevedere sicuramente che un ordinamento il quale prescriva la obbligatorietà del pretorato non avrà lunga vita; sarà come l'edificio costruito su la sabbia che al primo fremito della terra rovina.

Ordinamento del pubblico ministero. — Due sistemi si sono conteso il campo:

1° Quello dell'ordinamento giudiziario 1865: carriera del pubblico ministero e della giudicante parallele e distinte. Passaggio eccezionale dall'una all'altra (articolo 145).

2° L'altro della legge Zanardelli del 1890: carriere unificate nella graduatoria in quanto all'aumento di stipendio e alle promozioni, distinte per le funzioni.

È questo il sistema vigente. Va conservato? No.

Eccone la ragione.

1°) la legge 1890 modificò quella precedente in vigore del 1865, non per provvedere ad esigenze giuridiche e funzionali dell'istituto del pubblico ministero, sibbene per considerazioni d'indole economica estranee ad esse.

Il motivo è espresso nella relazione ministeriale sul relativo progetto di legge.

Ne riporto la parte che ne tratta:

« Per il ben diverso numero di posti che in ciascun grado appartengono al ramo giudicante e al ramo requirente le carriere, pur rimanendo parallele, non procedono con la stessa misura di tempo, ma con grandi disuguaglianze nei rispettivi avanzamenti di categoria e di grado. Essendo 1044 i giudici e soli 198 i sostituti procuratori del Re, accade che due, nominati contemporaneamente, uno al posto di giudice e uno a quello di sostituto, tenendo conto della media delle vacanze annuali e del procedimento ordinario della carriera, il secondo raggiunge la prima categoria circa quattro anni prima di quello che la raggiunga il giudice, e può aspirare al posto di procuratore del Re in capo ad altri due o tre anni, mentre il giudice non raggiunge che rare volte per ragion di merito la promozione al grado infe-

riore di vice-presidente prima di dieci anni o, in condizioni ordinarie, gli tocca spettare alcuni anni di più. Viceversa di fronte al limitato numero dei posti di sostituto procuratore generale d'appello (116) e al maggior numero dei consiglieri (493) è naturale che i procuratori del Re debbano aspettare la promozione parecchi anni di più che i presidenti di tribunale. E se questa vicenda può parere un mezzo equo che valga a ristabilire un certo equilibrio fra le due carriere, non solo le sproporzioni compariscono ancora una volta nei gradi superiori, ma, ciò che è grave, le disparità di trattamento si accentuano senza alcun rimedio specialmente in quei passaggi dalla carriera del pubblico ministero a quella del magistrato giudicante a tenore dell'articolo 137 dell'ordinamento giudiziario: « ad eliminare i divisati annui ed a conseguire i vantaggi di più frequenti passaggi dall'una all'altra carriera l'articolo 15 provvede ». Orbene, se la ragione per cui fu modificato il regolamento dell'istituto del pubblico ministero è quella su detta, estranea alle finalità di esso, quella ragione stessa è la più palese dimostrazione che la modificazione non risponde ai bisogni dell'istituto e della sua inapplicabilità.

Non si può mettere in dubbio che solo allora sia consentito mutare le norme che regolano un istituto giuridico, quando esso si dimostri nel suo funzionamento difettoso o meritevole di perfezionamento e che sia vietato alterarne la natura per perequare differenze di carriera e per tacitare rivalità dei loro componenti. Nessuno di voi, onorevoli senatori che siete stati Ministri della guerra, avrebbe proposto, nè penso, votato una legge che al fine di eliminare le sperequazioni di carriera nelle varie armi, avesse stabilito il passaggio o la promozione di un ufficiale di fanteria nell'arma del genio, o di uno dei carabinieri in quella di artiglieria.

2^o) Le manifestazioni degli organi legislativi contrari alle modificazioni apportate alla nuova legge e auspicanti al ritorno di quella precedente:

a) la relazione del Ministro Rocco e della Camera sul progetto di legge del 1925 per la emenda dei codici, della quale trascrivo qualche brano.

« Causa fondamentale del disagio è sempre, a mio avviso, la lunghezza della carriera, dovuta alla fusione del ruolo della magistratura superiore con quella di pretore e alla fusione del ruolo del pubblico ministero con quello della magistratura giudiziaria civile ».

« Se si deve, dopo un'esperienza di 60 anni, dare un giudizio complessivo su tutta questa serie di riforme, il giudizio deve essere, a mio avviso, favorevole alla legge fondamentale del 1865, che appare tuttora come la più organica, la più rispondente alle esigenze pratiche della funzione giudiziaria e quella, che distinguendo i magistrati secondo le loro attitudini e le loro aspirazioni, assicurava a tutti una carriera adeguata e garantiva ai migliori il conseguimento, in un tempo relativamente breve, dei gradi elevati della magistratura ».

La relazione sulla stessa legge della Camera dei deputati:

« Si potrà ritenere un argomento decisivo, per la separazione del ruolo del pubblico ministero da quello della magistratura giudicante, il carattere che il pubblico ministero verrà ad assumere per effetto della riforma del Codice di procedura penale. Scissa la carriera del pubblico ministero da quella della magistratura giudicante, saranno cessati i facili e frequenti passaggi dall'uno all'altro ufficio, che impediscono nel pubblico ministero si formino funzionari veramente provetti ».

b) La presentazione del disegno di legge Ronchetti, 31 gennaio 1905, su l'ordinamento del pubblico ministero, non giunto in porto per le vicende parlamentari.

L'articolo 1^o riproponeva l'articolo 135 dell'ordinamento giudiziario del 1865, stabilendo che la carriera del pubblico ministero e della giudicante sono parallele e distinte. Nella relazione sono indicati gl'inconvenienti derivanti dalla temporaneità dell'esercizio delle funzioni del pubblico ministero, la necessità che esse siano esercitate da persone che si siano specializzate, il modo come eliminare le disparità economiche nei magistrati delle due carriere.

Essa così si esprime:

« Non occorre avere una lunga pratica delle cose giudiziarie per comprendere come l'ufficio del pubblico ministero esiga attitudini speciali ben differenti da quelle del magistrato giudicante. Non si vuole già dire che maggiori siano i requisiti di capacità richiesti per requirere, ma soltanto che sono diversi da quelli richiesti per giudicare.

È indispensabile nel rappresentante il pubblico ministero una forte dose di energia, di prontezza, di risoluzione, di facilità di parola, mentre questi requisiti non sono necessari al magistrato giudicante, cui invece giovano la calma, la prontezza del giudizio, la pazienza sapiente.

« Sistema molto pericoloso è quello della confusione delle due carriere: chi s'è abituato all'ufficio di giudice non può tutto ad un tratto mutare l'abito della mente, e rendersi atto a sostenere le non facili lotte dei tribunali e specialmente nelle corti di assise di fronte ad avvocati eminenti, specialisti nella materia. E d'altro canto chi per lungo tempo ha esercitato l'ufficio di accusatore, facilmente porterà nella funzione del giudicare le attitudini e preoccupazioni acquisite, con grave danno di questa delicatissima funzione ».

c) I discorsi pronunciati nella Camera dei Deputati in occasione del disegno di legge, con i quali si sostenne errata la concezione della temporaneità delle funzioni del pubblico ministero e la fusione dei ruoli per le medesime ragioni esposte nella relazione ministeriale.

È notevole che della tesi furono sostenitori i più autorevoli parlamentari, tra i quali il Fortis e gli ex-Guardasigilli Finocchiaro-Aprile e Gianturco.

d) La proposta presentata dalla Commissione

della Camera dopo il passaggio alla seconda lettura con la quale si fa del pubblico ministero un corpo separato e distinto dalla magistratura giudicante.

Nè vanno dimenticate le relazioni dei due rami del Parlamento, esprimenti gli stessi giudizi e i medesimi voti.

Degna di nota altresì la risposta del compianto Ministro Rocco, alla cui memoria mando un devoto saluto, a me, che aveva rinnovato le premure, nel senso precedentemente esposto.

Così egli parlò nella tornata del 26 maggio 1931:

« Il senatore Giampietro invece vorrebbe proseguire sulla via della separazione delle carriere e vorrebbe anche la separazione di quella del pubblico ministero dalla giudicante. È questo un problema grave che ci lascia perplessi, non perchè non sia giusto il rilievo che i funzionari del pubblico ministero debbano avere qualità speciali, ma perchè la moltiplicazione dei ruoli finirebbe per creare dei compartimenti stagni, che darebbero luogo a difficoltà non lievi. Ad ogni modo la questione è degna di essere studiata ».

3^o Le esigenze dell'istituto del pubblico ministero non consentono la graduatoria unica e il conseguente esercizio delle funzioni, indistintamente, ai funzionari che appartengono ad esso e alla giudicante.

La dimostrazione ne è data dalla complessa e delicata natura delle funzioni che il pubblico ministero esercita e a cui ripugna quest'alternativa di esercizio, affidato a magistrati di cognizioni, di abiti, di attitudini diversi.

Dati speciali si richiedono nei sostituti nel periodo istruttorio per contribuire alla ricerca della verità, sin dall'inizio delle prime indagini che da essi debbono essere dirette, e attraverso la istruzione nei suoi vari periodi fino alla riuscita definitiva o alla traduzione diretta dell'imputato al giudizio.

Doti anche speciali, e grandi, nel pubblico dibattimento, affinché, attraverso le difficoltà della prova, gli armeggi delle parti, le schermaglie defensionali, si ottenga col ragionamento serrato e giuridico l'esatta soluzione delle questioni procedurali e l'accertamento della verità giudiziale.

Doti che debbono essere anche maggiori per i dibattimenti delle Corti di assise, nei quali le difficoltà da superare sono più grandi, ove più difficile è l'accertamento della verità, più aspra la tensione giudiziale, più difficile la dimostrazione della verità a giudici ignari della legge, non adusati alla valutazione dei fatti, ove solo la condotta illuminata e dignitosa ed energica in pari tempo, la forza del ragionamento, la virtù della eloquenza valgono i volenti a condurre, i nolenti a trascinare e ad assicurare i diritti della società e il trionfo della giustizia.

Doti d'indole specialissima si richiedono per l'esercizio delle svariate funzioni amministrative e direttive al pubblico ministero demandate nei

singoli gradi e, più specialmente, nei Capi, nei quali occorrono capacità, pratica amministrativa, intuito, energia, polso fermo, forza di carattere.

Orbene, tutte queste doti d'indole eccezionale, se pure debbono avere qualche fondamento nella natura della persona, chiamata ad esercitarle, non sorgono in esso, come Minerva dal cervello di Giove, ma sono il frutto del continuato ripetuto esercizio delle funzioni, sono il frutto della esperienza, sorgono da quell'esperienza che, importando la ripetizione dei medesimi atti, consente alla intelligenza di fermarsi su di essi, osservarne le deficienze, intravedere il modo del maggiore e migliore rendimento per perfezionarli: sono il frutto di quella esperienza, per virtù della quale la scienza scopre i più ardui misteri della natura, di quella esperienza che è insegnamento della vita e che il maggior Poeta disse:

... esser suol fonte a rivi di vostr'arte.

Discorsi dei procuratori generali alla inaugurazione dell'anno giudiziario.

L'argomento è in stretta relazione con quello trattato, difficoltà dell'esercizio delle funzioni del pubblico ministero, specie di quello dei procuratori generali.

Ne parlai nel 1936, richiamando l'attenzione del Ministro sul modo come era osservata, anzi non osservata, la disposizione dell'articolo 150 dell'ordinamento generale giudiziario.

Me ne occupo brevemente adesso per l'interesse che hanno destato quelli ultimi, tanto più che di essi si è occupata anche la Commissione di finanza, nella cui relazione vi è un accenno assai sobrio, ma di molto significato.

Essa rilevò che alcuni dei discorsi « trattando della concezione della proprietà e del modo come definirla nel nuovo Codice, hanno fatto qualche affermazione forse troppo rigida e hanno dato luogo a critiche e commenti ».

Per ragion di tempo mi occuperò brevemente solo di quello che ha trattato l'ultimo argomento, che qui riporto:

« Io, esprimendo puramente un mio avviso personale, ritengo che dovrebbe anche esaminarsi se non fosse il caso di proclamare un diritto sovrano della collettività su di ogni cosa immobile, considerando che la terra, stata dalla natura data senza distinzione a tutti gli uomini, non sarebbe assoggettabile in potestà assoluta ai singoli e così con essa quanto annessovi stabilmente o per destinazione . . . »

« Dovrebbe pure esaminarsi se con tale diritto saranno da limitarsi agli interessi generali dello Stato, e che potrebbe importare la facoltà di giudicare della convenienza di espropriare i fondi, amministrare direttamente od indirettamente quelli fatti propri, lasciare gli altri fondi ai loro proprietari ed inoltre la facoltà del resto già fin d'ora esercitata di fissare il genere ed i limiti di certe coltivazioni . . . non sia, come io credo, compatibile ed ammissibile il diritto di proprietà pri-

vata, comprendente quello della cessione o della vendita del proprio fondo, con tutte le facoltà attribuite attualmente al proprietario solo subordinate a delle disposizioni statali. In tal modo il problema sociale diventerebbe un semplice problema di amministrazione».

« La dichiarazione del diritto sovrano dello Stato soddisferebbe tutti, specie i non abbienti, facendoli sicuri che, non potendo ognuno avere una equamente redditizia porzione dei beni e nemmeno ognuno potendola o sapendola sfruttare, invece di loro la collettività statale cercherà di trarre dai fondi stessi il maggiore e migliore rendimento ».

Ne leggerò i brani più importanti:

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ne vale la pena ?

GIAMPIETRO. Per aderire al desiderio dell'onorevole Ministro farò a meno di leggerli.

L'abolizione della proprietà privata secondo la teoria innanzi ricordata non ha bisogno di essere confutata, essendo essa ripudiata dal senso comune, più che dal buon senso.

Del resto, le pagine, dense di sapienza giuridica, e di acume critico, scritte dal relatore della Commissione di finanza, documento chiaro della sua perspicua qualità di magistrato e di giurista, ne hanno fatto giustizia. Sia consentito, per altro, a me di proclamare da quest'Aula del Senato che la proprietà privata è inviolabile.

Così stabiliscono:

a) l'articolo 3 della legge del 24 dicembre 1925, che dispone « conservarsi immutati i fondamentali principii del Codice civile »;

b) l'articolo 29 dello Statuto, che dichiara: tutte le proprietà del Regno sono inviolabili;

c) l'articolo 7 della Carta del Lavoro, la *Magna Charta* dello Stato fascista, che considera la iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione.

Così impone la sua natura, perchè essa è la espressione del più sacro diritto dell'uomo, il godimento ed il frutto del lavoro.

La più sana scienza economica insegna che la terra nuda non dà alcuna rendita, ma solo quella coltivata, ubertosa e che diventa tale per il lavoro di chi la possiede o di chi l'ha a costui tramandata.

La terra vergine è la terra maledetta da Dio per il fallo del primo uomo, che produce triboli e spine e che gli dà il pane, quando sarà inaffiata dal sudore della sua fronte.

Essa diventa produttiva mercè il lavoro, perciò la terra è sacra al proprietario, come il frutto del lavoro è sacro ad ogni lavoratore.

Lo richiede altresì la sua speciale natura, anche perchè, mentre serve all'economia privata, contribuisce all'incremento e alla prosperità della Nazione, evolvendosi a seconda dei bisogni e dei fini di questa.

La cupidità, il complesso di sentimenti egoistici del proprietario, è moderata, secondo la

teoria vichiana dalla *vis*, dalla ragione sociale limitatrice dei diritti, nell'ordine naturale. Così il primitivo concetto di essa nel diritto romano di *plena potestas in re* si evolve nella mente dei giureconsulti con l'affermazione del potere limitatore dello Stato. Onde può leggersi nelle fonti il principio: *Interest reipublicae, ne quis re sua male utatur*.

La conservazione della proprietà privata può dirsi norma incancellabile delle leggi fasciste.

Con concreta perspicacia e con perfetto acume giuridico l'illustre Ministro, che con intelletto d'amore dirige la compilazione dei nuovi Codici, lo disse esplicitamente nell'altro ramo del Parlamento, nel marzo dell'anno scorso.

« La limitazione dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, per cui si fa obbligo di rispettare i principii fondamentali degli istituti, deve essere interpretata come rivolta a garantire la conservazione dei fondamentali istituti della famiglia, della proprietà, della successione e dei contratti che il Fascismo non ha mai voluto intaccare e travolgere »; « quei punti essenziali, aggiunte dopo, che sono del resto la garanzia suprema della esistenza della nostra civiltà ».

Lo disse ancora giorni fa l'onorevole Ministro Rossoni, l'eco delle cui incisive parole si ripercuote ancora in quest'Aula.

Ma v'ha di più e di meglio, onorevoli Senatori.

V'è la parola del Duce, che con quel suo criterio specialissimo, di cui Iddio si è compiaciuto arricchirne la mente, della proprietà privata affermò la necessità, segnandone con acume giuridico i confini. Egli disse:

« L'economia corporativa rispetta il principio della proprietà privata; la proprietà privata completa la personalità umana ». Ed aggiunse, scolpendone i limiti ed il carattere « ... la proprietà è un diritto, ma è anche un dovere ».

E concludo, onorevoli Senatori ed onorevole Ministro, rievocando appunto il concetto originario di questo istituto, che nasce col diritto romano che deriva dall'insegnamento di Roma, di quella Roma, che è stata maestra nel diritto, maestra nelle arti, maestra nelle scienze, maestra in tutto; di quella Roma, che rivede oggi il suo antico splendore per opera del suo primo grande figlio: il Duce, per opera del quale è rinnovata la grandezza dell'Impero, per opera del quale Roma vede ancora una volta avverato l'augurio del Poeta: « O sole, niente tu possa vedere più grande di Roma: *Alme sol, curru nitido, diem qui promis et celas, nihil possis Urbe Roma visere majus*.

(*Applausi vivissimi*).

COGLIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Onorevoli Colleghi, l'unico titolo che mi farà meritare la vostra benevolenza sarà la rapidità telegrafica di alcune osservazioni che mi permetterò di fare. Vorrete tener conto del

sacrificio che fa chi è abituato alla vita forense, e che deve in questo momento parlar poco!

Ormai il Capo del Governo e l'onorevole Ministro della giustizia hanno assicurato che il primo libro del Codice civile sarà pubblicato nell'anno 1938. Questa notizia ha indubbiamente tranquillizzato una quantità di persone che aspettano dal Libro I del Codice il lenimento di molti loro dolori. Alludo, onorevoli Senatori, alla famiglia e alle nullità del matrimonio, su la quale materia mi limito per l'ora tarda a fare una sola osservazione. Tanto il progetto quanto quello che abbiamo preparato noi nella Commissione interparlamentare parlano di annullamento per errore. Ma siccome l'errore su l'identità fisica della persona verrebbe a configurare il caso teorico, impossibile quasi a realizzarsi, di uno che sposa Tizia credendo di sposare Caia, così tale causa di nullità perde ogni importanza. I progetti cercano di ampliare e vivificare l'articolo soggiungendo che vi si comprende il caso in cui si tratti di errore sopra le qualità della persona, le quali ridondino sopra la identità della persona. Io prego il signor Ministro, il quale è un giurista, a pensar bene se non è vero che questa formula si traduce in nulla, tanto più quando la Commissione Reale aveva una formula molto più precisa che io mi auguro sia sostituita a quella vostra e a quella della Commissione interparlamentare. La formula della Commissione Reale era questa, che risponde a tutta la moderna dottrina, che cioè può annullarsi un matrimonio quando l'errore cade sopra una qualità essenziale che, conosciuta, non avrebbe avuto il consenso dei coniugi. Questo è un caso che si avvera realmente. E a sostegno di questa formula, due volte la Corte Suprema ha interpretato l'articolo 105 del Codice nel senso di estendere l'errore sulla persona nella sua natura fisica, all'errore sopra le sue qualità essenziali. Il caso tipico era quello di una giovane che aveva sposato un uomo e si accorge dopo il matrimonio che quell'uomo era un prete. Evidentemente l'aver saputo che era un prete ha distrutto il proprio consenso. Quindi una qualità la quale non ha mutato fisicamente, perchè quest'uomo è rimasto fisicamente quello che era anche quando era prete, ma ha mutato la personalità completa nella sua essenza. Ora casi di questo genere io potrei anche citarne parecchi e io credo che devono avere la considerazione da parte dell'onorevole Ministro.

A proposito del matrimonio, io ho sentito il collega che ha parlato per primo alludere anche al problema del matrimonio fra italiani ed africane. Io non so quale è l'opinione del Ministro in proposito. Nella Commissione interparlamentare abbiamo sollevato la questione ed abbiamo deciso di interpellare il Ministro delle Colonie. Questi ha risposto nel senso di proibire anche il matrimonio di un italiano con un'africana. È certo che vi sono delle difficoltà anche di ordine politico ad impedire un tale matrimonio, che intanto è ora permesso nello stato attuale della

legislazione, nella quale abbiamo una legge, qui votata l'anno passato, per cui viene punito fino a cinque anni di reclusione un bianco che si unisce in concubinato con una nera, ma nessuna legge attuale vieta il matrimonio, e gli effetti del concubinato e del matrimonio sono gli stessi, cioè la nascita di meticci con danno della nostra razza italiana.

Sempre in tema di matrimonio io richiamo l'attenzione del Ministro a proposito degli articoli sullo stato civile. In questo momento abbiamo una condizione giuridica di cose che è dolorosa: una donna la quale abbia il marito emigrato o assente o di domicilio ignoto o prigioniero, e, per consolarsi abbia rapporti con un uomo e ne nasca un figlio, è obbligata di andare allo stato civile e denunciare il figlio come figlio del marito assente, emigrato o prigioniero, e se non fa questo, se denuncia il figlio come figlio proprio e non del proprio marito o, peggio, se denuncia il figlio come proprio e del vero padre, l'adultera è condannata da cinque a quindici anni di reclusione.

Ora qui evidentemente la coscienza giuridica si ribella. Qui il giurista e l'uomo di buon senso si trovano in lotta fra loro. Qui non si tratta solo di impedire un matrimonio fra un bianco e una nera; qui non si tratta unicamente di ispirarsi, giacchè vedo che tutti parlano di diritto romano, a quella iscrizione, a quel grafico pompeiano il quale dice: *Candida me docuit nigras odisse puellas* e cioè «una bella fanciulla bianca mi ha insegnato ad evitare le ragazze nere». Così dicevano i romani: così dicono oggi gli igienisti attuali; così sono certo che ripete il collega Pende; e domando al signor Ministro se l'opinione sua è uguale al grafico pompeiano.

Dal matrimonio passo ad una breve osservazione sui figli adulterini. I figli adulterini, ormai è stato detto in cento congressi da cento persone, da tutte le persone che hanno cuore, si trovano in una condizione per la quale non avendo nome, sono poi a poco a poco esclusi talvolta dagli impieghi stessi e sempre dalla società. Il progetto mitiga il Codice civile il quale, voi tutti lo sapete, è terribile nei riguardi della ricerca della paternità; è terribile contro i figli adulterini.

Oggi, col progetto che è stato fatto, i figli adulterini possono essere riconosciuti quando il primo matrimonio è annullato o per ragione di sentenza o per ragione di morte. Ma è vietato di fare il riconoscimento dei figli adulterini anche in questo caso quando vi siano dei figli legittimi. Io richiamo, signor Ministro, la vostra attenzione sopra quello che vi ha proposto la Commissione Reale; tale proposta non solo è partita dalla Commissione, ma espressamente dal suo Presidente D'Amelio; cioè che anche quando vi sono dei figli legittimi, purchè essi diano il loro consenso, è possibile riconoscere i figli adulterini.

Io ho conosciuto molte famiglie, onorevoli Senatori, in cui il figlio nato quando la donna era ancora sposata con un altro si trova accanto

al figlio nato poi, dopo che la donna, morto il primo marito, ha sposato l'adultero. Io li ho veduti crescere assieme, li ho veduti amarsi come fratelli, ma arrivati ad una certa età, andando alle scuole pubbliche, trovano che uno ha un nome e l'altro ne ha un altro. Tutti e due abbracciano il loro padre in casa, tutti e due lo chiamano col nome di padre, tutti e due hanno per lui l'affetto e da lui le cure, ma l'uno porta il nome della madre mentre l'altro porta il nome del padre.

Evidentemente a tutto questo bisogna rimediare e il rimedio non può consistere altro che in quella proposta, che è già mite, che noi vi abbiamo fatta e che io spero che l'onorevole Ministro vorrà accettare.

Ha detto il collega D'Amelio: « Enorme la quantità di lettere che sono pervenute alla Commissione; enorme il numero di persone le quali si trovano nella dolorosa condizione di avere dei figli e di avere una famiglia illegittima e dei figli non riconosciuti o non riconoscibili ». La statistica ufficiale dice che ogni anno nascono cinquantamila figli illegittimi dei quali diecimila di genitori ignoti, e che nel 1937 sommarono a 250 mila i figli illegittimi viventi, cioè 250 mila persone le quali divenendo adulte e non avendo i freni della famiglia, non avendo la dolcezza della madre e del padre riuniti, vedendosi allontanati, guardati con occhio ostile dalla società, spesso sono un contributo irreparabile alla delinquenza.

È bene che qui in questo alto consesso, che qui dai rappresentanti alti del pensiero italiano, parta per tutta questa gente che soffre, per tutta questa gente che chiede, per tutta questa gente che implora, una parola e sia questa rivolta all'onorevole Ministro, il quale non è soltanto un uomo di alto ingegno ma anche un uomo di grande cuore.

Ancora vorrei dire due sole parole: la prima riguarda i decreti-legge. Onorevole Ministro, quando voi avete letto e quando rileggerete la relazione su questo punto del collega Raimondi, rimarrete o sarete già rimasto profondamente impressionato.

Dal principio della legislatura ad oggi noi abbiamo quasi 2400 decreti-legge i quali sono fatti, sono eseguiti e sono poi portati qui in Parlamento, dove il loro numero impedisce un'ampia discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cogliolo io non credo che avvenga tutto questo. La Commissione dei decreti-legge funziona perfettamente a norma del regolamento: il suo ordine del giorno è affisso, gli stampati sono distribuiti. Il nostro ordine del giorno elenca i provvedimenti.

COGLIOLO. Lei ha ragione signor Presidente per ciò che riguarda le votazioni nostre: abbiamo letto le relazioni, abbiamo letto gli ordini del giorno e quindi abbiamo votato con piena coscienza; ma questi decreti-legge sono stati fatti sei mesi, un anno prima di quando furono pre-

sentati a noi. Ora questo sistema dei decreti-legge è permesso dalla legge del 1926 ma va fatto in una forma più moderata, più ristretta, appunto perchè il potere legislativo possa meglio esercitare la propria funzione.

Un'ultima parola, onorevoli Senatori, riguarda gli avvocati i quali si trovano in una condizione veramente grave, più di quello che si creda, una condizione che è rimediabile in parte e vi si deve rimediare perchè la condizione triste dell'avvocatura (parlo come professione) in tutta l'Italia è veramente tale da impensierire questa classe di professionisti che in tutti i tempi ha sempre tenuto alta la dignità della toga ed è sempre stata cooperatrice dei magistrati per il trionfo della giustizia. Voi potete credere alle mie parole perchè per più di dieci anni fui a capo degli avvocati della mia città e perciò ho vissuto e vivo ogni giorno la vita professionale che lotta con crescenti difficoltà e ne conosco le ansie ed i dolori. L'unico rimedio che si può apportare non è certamente quello di aumentare le liti, il che non dipende dal Ministro; ma quello che può dipendere da voi e so che ci pensate seriamente, è di coordinare l'opera dei Sindacati di vario genere con quelle che sono le necessità giudiziarie: alla avvocatura sfuggono, starei per dire, i tre quarti del lavoro contenzioso, perchè vengono assorbiti da organi speciali, che non appartengono alla libera professione.

Io non dico una parola di più in proposito perchè so che l'onorevole Ministro conosce perfettamente questa condizione di cose e so che nel suo intendimento c'è il proposito di rimediarvi nei limiti del possibile.

Ho mantenuto la parola di essere breve e di limitarmi ad alcune rapide osservazioni, e concludo con il voto che presto venga il nuovo Codice, coronamento della rivoluzione fascista. (*Applausi prolungati*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di lunedì.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari numerano i voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bongiovarni, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Camerini, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Caviglia, Cesia, Cian, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Concini,

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MARZO 1938

Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancora, De Cillis, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faina, Felici, Ferrari, Foschini, Fracassi, Fraschetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi.

Imperiali.

Josa.

Lago, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Maragliano, Marcello, Marozzi, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Menozzi, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nunziante.

Occhini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Perris, Petrone, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sani, San Martino, Santoro, Sarocchi, Scaduto, Scavonetti, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Sili, Sirianni, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tamborino, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38 (2097):

Senatori votanti	175
Favorevoli	165
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, concernente prov-

vedimenti a favore dell'Opera Nazionale Combattenti (2098):

Senatori votanti	175
Favorevoli	169
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici (2099):

Senatori votanti	175
Favorevoli	168
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli (2100):

Senatori votanti	175
Favorevoli	169
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, riguardante la proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, relativo all'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti (2101):

Senatori votanti	175
Favorevoli	168
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133, recante proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito (2102):

Senatori votanti	175
Favorevoli	167
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampiamiento dell'organico della Milizia nazionale della strada e la modificazione degli articoli 60 e 87 del regolamento della specialità (2103):

Senatori votanti	175
Favorevoli	168
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257, recante proroga delle disposizioni contenute nel Regio decreto legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ad opere per i servizi della Regia aeronautica (2104):

Senatori votanti	175
Favorevoli	167
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito (2105):

Senatori votanti	175
Favorevoli	167
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che reca aggiunte alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito (2106):

Senatori votanti	175
Favorevoli	168
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale (2112):

Senatori votanti	175
Favorevoli	167
Contrari	8

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2108):

Senatori votanti	175
Favorevoli	167
Contrari	8

Il Senato approva.

Lunedì 28 marzo alle ore 15,30 riunione degli Uffici, alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2121). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2243, che concede vantaggi di carriera agli ufficiali di complemento che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV (2107). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas (2113). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnuolo (2114). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria (2115). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno, in dipendenza della istituzione di nuovi servizi (2116). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (2117). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione (2118). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, concernente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'ordine giudiziario (2119). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia (2120). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2230, relativo a provvedimenti per il credito peschereccio nell'Africa Orientale Italiana (2122). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, contenente disposizioni a favore della pollicoltura

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MARZO 1938

e della conigliicoltura (2124). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2142). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2152). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2159). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° lu-

glio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2083). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939 XVII (2134). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2189). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 20.25).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.